SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1992 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 21 ottobre 1991 (*G. U.* n. 286 del 6 dicembre 1991).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1991.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 89

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1991, n. **406.**

Attuazione della direttiva n. 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

91G0455

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1991, n. 404.

Regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, sulla disciplina delle bombole per metano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 giugno 1990, n. 145, concernente modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano;

Visto l'art. 5 della citata legge n. 145 del 1990, il quale prevede l'emanazione del relativo regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

1. Il presente regolamento si applica, in base alle disposizioni della legge 7 giugno 1990, n. 145, nonché della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificato, alle bombole per metano la cui capacità non sia superiore a litri 150, ovvero ad un diverso limite di capacità fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 145 del 1990.

2. Nel presente regolamento per «comitato» si intende il comitato di cui all'art. 12 della legge n. 640 del 1950 e per «fondo» il fondo di cui all'art. 13 della stessa legge.

Capo II

PUNZONATURA

Art. 2.

1. Le bombole di fabbricazione nazionale devono essere punzonate presso le fabbriche a spese degli acquirenti; quelle di importazione presso i valichi di frontiera o i depositi doganali.

2. La punzonatura è eseguita, ove possibile, nello stesso giorno in cui avviene la presentazione delle bombole.

Art. 3.

1. L'elenco mensile che i fabbricanti di bombole devono trasmettere ai sensi dell'art. 5 della legge n. 640 del 1950 deve contenere, per ciascuna bombola, l'indicazione della matricola, della capacità, del diametro, del peso a vuoto e della data di fabbricazione.

2. Analogo adempimento deve essere osservato dagli importatori di bombole, i quali devono altresì indicare la data dell'importazione.

Art. 4.

1. La punzonatura è eseguita a cura del personale dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) mediante apposizione di punzone con marchio contenente la sigla «ENI», secondo caratteristiche risultanti dal suo originale.

2. Un punzone tipo è depositato presso l'Ufficio centrale dei pesi e misure di Roma. Restano valide le punzonature con il marchio contenente la sigla «ENM» effettuate prima del deposito del nuovo punzone.

Art. 5.

1. Ogni bombola deve essere presentata alla punzonatura vuota ed in condizioni tali che sull'ogiva siano leggibili i dati caratteristici.

Art. 6.

1. Il corrispettivo di punzonatura previsto dall'art. 3 della legge n. 640 del 1950 deve essere versato all'atto della presentazione delle bombole. L'ENI provvede a trasmetterlo al fondo, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 145 del 1990.

Art. 7.

1. Il contributo speciale di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 145 del 1990 è dovuto, in aggiunta al corrispettivo di punzonatura, per le bombole importate di età superiore ad anni 5 e con riferimento ai servizi di cui all'art. 13, primo comma, numeri 1), 2) e 3), della legge n. 640 del 1950. Il contributo è determinato dal comitato, in misura forfettaria, tenuto conto dell'età delle bombole, della loro capacità e secondo i seguenti criteri:

a) valore medio della percentuale di scarto delle bombole presentate alle revisioni negli ultimi 5 anni;

b) costo medio di una bombola di nuova fabbricazione di capacità fino a litri 65, ovvero superiori a litri 65;

c) costo medio delle operazioni di revisione per bombola negli ultimi 5 anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è trasmesso al fondo da parte dell'ENI.

Capo III

POTERI E FUNZIONI DEL COMITATO

Art. 8.

1. Il comitato provvede all'amministrazione del fondo ed in particolare:

a) determina i contributi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4, della legge n. 145 del 1990;

b) delibera su ogni operazione gestionale e promozionale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 640 del 1950, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 145 del 1990;

c) vigila sull'espletamento dei servizi tecnici ed amministrativi;

d) formula e trasmette il rendiconto annuale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 640 del 1950, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 145 del 1990.

Capo IV

ALIMENTAZIONE DEL FONDO

Art. 9.

1. I soggetti che forniscono gas metano per autotrazione alle stazioni di compressione proprie o di terzi sono tenuti a comunicare all'ENI, entro la fine di ciascun mese, i quantitativi di gas erogati nel mese precedente alle singole stazioni di compressione.

Art. 10.

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 145 del 1990 sono tenuti ad inviare all'ENI, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'avvenuto collaudo da parte degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, l'elenco delle bombole installate sui carri bombolai completo dei seguenti dati:

a) numero di matricola;

b) capacità;

c) diametro;

d) data di fabbricazione;

e) data dell'ultima revisione.

2. Ogni variazione che dovesse intervenire nei dati di cui al comma 1 deve essere comunicata entro dieci giorni ed ha effetto a decorrere dal trimestre solare successivo alla comunicazione.

Art. 11.

1. Il contributo a carico dei soggetti di cui all'art. 10 è dovuto, per le bombole installate, a decorrere dal primo trimestre solare successivo alla data del collaudo del carro bombolaio da parte degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 12.

1. Entro il primo mese di ciascun trimestre solare l'ENI, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunica ai soggetti indicati negli articoli 9 e 10 i contributi unitari dovuti, nel trimestre solare successivo, per ogni metro cubo di gas venduto per autotrazione o per ogni bombola installata sui carri bombolai, secondo le misure determinate dal comitato.

Art. 13.

1. Il pagamento dei contributi deve essere effettuato mensilmente in favore dell'ENI, mediante accredito in apposito conto corrente bancario.

2. Il pagamento deve avvenire con valuta fissa al quinto giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.

Capo V

DEI SERVIZI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

Art. 14.

1. L'ENI svolge, direttamente o a mezzo di propri incaricati, i servizi tecnici ed amministrativi inerenti all'applicazione della legge n. 145 del 1990, della legge n. 640 del 1950 e del presente regolamento. In particolare:

a) promuove il collaudo e la revisione delle bombole da parte degli organi competenti;

b) provvede alla punzonatura delle bombole;

c) cura la manutenzione delle valvole;

d) provvede alla sostituzione delle bombole che, in occasione di collaudi o revisioni, siano dichiarate non più idonee all'uso.

Art. 15.

1. In accordo con gli organi competenti, l'ENI istituisce stazioni per il deposito, per il collaudo e la revisione delle bombole per metano o, previa convenzione, può destinare a tali servizi stazioni gestite da privati o da enti pubblici.

2. La presentazione delle bombole, per l'effettuazione degli accertamenti periodici previsti dagli articoli 21 e 25 del decreto interministeriale in data 12 settembre 1925, e successive integrazioni, deve essere fatta a cura e a spese del detentore delle stesse.

3. Le operazioni di intercambio, di collaudo e di revisione devono essere compiute nel minor tempo possibile.

Art. 16.

1. Gli utenti delle bombole hanno diritto alla ordinaria manutenzione delle valvole, comprendente la revisione delle valvole stesse e la sostituzione dei pezzi soggetti a deterioramento d'uso e precisamente delle pastiglie, del porta pastiglie, del premistoppa, delle aste e delle guarnizioni.

2. Ogni altra spesa per la straordinaria manutenzione o per riparazioni di danni attribuibili a colpa del detentore è a carico dello stesso.

3. L'ENI, ove ne ravvisi la necessità, può determinare i tipi di valvole da montarsi sulle bombole destinate a contenere gas metano.

Art. 17.

1. Le bombole che in sede di collaudo o di revisione, eseguiti ai sensi dell'art. 14, siano dichiarate non più idonee all'uso, sono sostituite a norma dell'art. 13, primo comma, n. 3), della legge n. 640 del 1950 senza alcun onere a carico del detentore dei recipienti dichiarati inidonei.

Art. 18.

1. L'ENI cura la vendita delle bombole dichiarate inidonee all'uso previo loro taglio e versa al fondo i relativi proventi.

Art. 19.

1. Il comitato delibera sulla stipula di idonei contratti di assicurazione collettiva riguardanti la responsabilità civile verso i terzi per i rischi connessi alle bombole. I contratti sono stipulati dall'ENI con l'Istituto assicuratore scelto dal comitato, il quale determina altresì il limite massimo del rischio che deve essere coperto con l'assicurazione.

2. La polizza deve coprire la responsabilità dei proprietari delle bombole, delle centrali di compressione, dei trasportatori, dei distributori e degli utenti.

3. Ai fini del risarcimento si considera terzo anche l'utente, ancorché proprietario della bombola.

Art. 20.

1. Sulle somme che l'ENI anticipa per l'espletamento dei servizi previsti dalla legge n. 145 del 1990 e dalla legge n. 640 del 1950, nonché dal presente regolamento, è corrisposto l'interesse legale a carico del fondo.

Art. 21.

1. L'ENI può richiedere l'intervento della forza pubblica per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni della legge n. 145 del 1990 e della legge n. 640 del 1950.

Art. 22.

1. Nel libro dei proprietari dei carri bombolai, da istituirsi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 145 del 1990, sono annotati:

a) il cognome, il nome, la residenza e il domicilio del proprietario del carro ovvero, se trattasi di ente o di società, la denominazione o la ragione sociale e la sede;

b) i dati relativi all'identità ed alle principali caratteristiche del veicolo, risultanti dal documento di circolazione;

c) il numero complessivo delle bombole installate sul carro, specificando per ciascuna di esse i dati di cui all'art. 10;

d) qualsiasi altra notizia che, a parere dell'ENI, possa efficacemente contribuire a realizzare le finalità della legge.

2. Il libro suddetto, prima dell'uso, dovrà essere vidimato dal presidente del comitato o da un membro all'uopo delegato, foglio per foglio.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

1. I contributi unitari dovuti dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 145 del 1990 per sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono determinati dal comitato, entro quindici giorni dalla data medesima, anche sulla base di stime sulla fornitura di gas metano alle stazioni di compressione, nonché sul numero e sul tipo delle bombole installate sui carri bombolai, elaborate dall'ENI.

2. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 l'ENI, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunica ai soggetti di cui agli articoli 9 e 10 i contributi unitari dovuti. A tale scopo, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 145 del 1990 sono tenuti a comunicare all'ENI il cognome, il nome, la residenza e il domicilio, ovvero, se trattasi di ente o di società, la denominazione o la ragione sociale e la sede.

3. Il pagamento dei contributi è effettuato con cadenza mensile. Il primo pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.

4. Ove vengano riscontrate, con riferimento al periodo transitorio, carenze o eccedenze nella misura dei contributi, il comitato ne tiene conto nella prima determinazione successiva.

Art. 24.

1. I fabbricanti e chiunque abbia immesso nel territorio nazionale bombole di capacità superiore a litri 65, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 1990, sono tenuti a fornire all'ENI, ove richiesti, ogni dato disponibile concernente il numero delle bombole prodotte o importate, la capacità, il diametro, il peso a vuoto, la data di fabbricazione o di importazione.

2. Le bombole di cui al comma 1 sono punzonate all'atto della prima revisione successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il contributo speciale di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 145 del 1990 è dovuto, in aggiunta al corrispettivo di punzonatura, per le bombole di età superiore ad anni 5 e con riferimento ai servizi di cui all'art. 13, primo comma, numeri 1), 2) e 3), della legge n. 640 del 1950. Il contributo è determinato dal comitato in misura forfettaria, tenuto conto dell'età delle bombole, secondo i seguenti criteri:

a) valore medio della percentuale di scarto delle bombole presentate alle revisioni negli ultimi cinque anni;

b) costo medio di una bombola di nuova fabbricazione di capacità superiore a litri 65;

c) costo medio delle operazioni di revisione per bombola negli ultimi cinque anni.

4. Il contributo di cui al comma 3 è trasmesso al fondo da parte dell'ENI.

Art. 25.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i proprietari di carri bombolai sono tenuti a comunicare all'ENI l'elenco delle bombole su di essi già installate, contenente i dati di cui all'art. 10, comma 1.

Art. 26.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 145 del 1990, il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1950, n. 1121, ed entra in vigore il primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CARLI, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1991
Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 145/1990 è il seguente:

«Art. 5 (*Regolamento*). — 1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti, viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nonché della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificata. In esso sono fissati, tra l'altro, i criteri e la periodicità di determinazione da parte del Comitato dei contributi di cui all'art. 3, nonché le modalità e i termini del relativo pagamento.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 sostituisce il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1950, n. 1121, ed entra in vigore il primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla sua pubblicazione».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 145/1990 è il seguente:

«Art. 2 (*Campo di applicazione*). — 1. Sono soggette alle disposizioni della presente legge, nonché della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificata, le bombole per metano la cui capacità non sia superiore a litri 150. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti».

Il testo dell'art. 12 della legge n. 640/1950 è il seguente:

«Art. 12. — I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e 10 sono determinati da un Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di:

1) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

2) un rappresentante del Ministero del tesoro;

3) un rappresentante del Ministero delle finanze;

4) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

5) un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi;

6) due rappresentanti dell'Ente nazionale metano;

7) un produttore di gas metano;

8) un distributore o trasportatore di gas metano;

9) due proprietari di bombole.

Il decreto di nomina designa il presidente che è scelto fra i membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) del comma precedente».

— Il testo dell'art. 13 della medesima legge n. 640/1950, come modificato dall'art. 4 della legge n. 145/1990, è il seguente:

«Art. 13. — I corrispettivi previsti dall'art. 10 della legge affluiscono ad un fondo amministrato dal comitato indicato nell'articolo precedente sul quale gravano le spese di:

1) collaudo e revisione delle bombole;

2) manutenzione delle valvole delle stesse;

3) sostituzione delle bombole che, in occasione dei collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non più idonee all'uso;

4) assicurazione per responsabilità civile verso terzi;

5) funzionamento del comitato;

6) punzonatura delle bombole.

Sul fondo predetto grava altresì ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 640/1950 è il seguente:

«Art. 5. — Il commercio delle bombole per metano è libero.
Le bombole di fabbricazione posteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 1, non possono essere riempite di gas, se non siano state preventivamente sottoposte alla punzonatura. La presentazione delle bombole a questo scopo deve essere effettuata entro trenta giorni dall'acquisto presso il fabbricante, nei luoghi e nei modi stabiliti dal regolamento.
I fabbricanti di bombole per metano debbono, entro il 20 di ciascun mese, trasmettere all'Ente nazionale metano un elenco delle bombole vendute nel mese precedente».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 640/1950, come modificato dall'art. 4 della legge n. 145/1990, è il seguente:

«Art. 3. — Le bombole di fabbricazione anteriore al 1° agosto 1948, se non appartengono alle amministrazioni statali, provinciali o comunali, si presumono di proprietà dell'Ente nazionale metano, a meno che sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione.

L'Ente nazionale metano appone su ciascuna bombola una punzonatura speciale secondo le norme da emanare con il regolamento di cui all'art. 21.

Per ciascuna bombola è dovuto un corrispettivo di punzonatura nell'ammontare di *L. 3.000*, salvo che la punzonatura sia chiesta da amministrazioni statali, provinciali o comunali. *Il corrispettivo di punzonatura può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato.*

L'Ente nazionale metano cura la punzonatura anche delle bombole di sua proprietà».

— Il comma 5 dell'art. 3 della legge n. 145/1990 prevede che: «Al fondo [di cui all'art. 13 della legge n. 640/1950; vedi in nota all'art. 1, *n.d.r.*] affluisce altresì il corrispettivo di punzonatura di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1950, n. 640».

Note all'art. 7:

— Il comma 4 dell'art. 3 della legge n. 145/1990 prevede che: «Per le bombole di importazione, che non siano di nuova fabbricazione, nonché per le altre bombole non punzonate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, al momento della punzonatura è dovuto al fondo un contributo speciale».

— Per il testo dell'art. 13 della legge n. 640/1950 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 8:

— Si trascrive il testo dell'art. 3, commi 1, 2 e 4, della legge n. 145/1990:

«1. Al fine di assicurare i servizi di promozione della sicurezza nell'uso delle bombole per gas metano e razionalizzare il sistema di alimentazione del fondo, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale alle quantità di gas per uso autotrazione fornito alle stazioni stesse e da determinarsi da parte del comitato. Tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla attività di vendita del gas metano per autotrazione.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, i proprietari di "carri bombolai" destinati al trasporto di gas metano sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale al numero ed al tipo delle bombole su di essi installate.

3. (*Omissis*).

4. Per le bombole di importazione, che non siano di nuova fabbricazione, nonché per le altre bombole non punzonate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, al momento della punzonatura è dovuto al fondo un contributo speciale».

— Per il testo vigente dell'art. 13 della legge n. 640/1950 si veda in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 15 della stessa legge n. 640/1950, come modificato dall'art. 4 della legge n. 145/1990, è il seguente:

«Art. 15. — *Entro quattro mesi* dalla chiusura dell'esercizio annuale il comitato di cui all'art. 12 deve trasmettere ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio un rendiconto accompagnato da una relazione del collegio dei revisori.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare».

Nota all'art. 10:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 145/1990 si veda in nota all'art. 8.

Nota all'art. 15:

— Il D.M. 12 settembre 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1925, approva il regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto, per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti. Si trascrive il testo dei relativi articoli 21 e 25:

«Art. 21. — Tutti i recipienti per gas compressi a pressione massima di carica superiore ai 20 chilogrammi per centimetro quadrato, nonché quelli per gas liquefatti o in soluzione, debbono essere sottoposti a revisioni periodiche. A tal uopo, a cura del proprietario dei recipienti, verrà in tempo utile avanzata domanda ad uno degli enti autorizzati.

La revisione dovrà effettuarsi presso uno stabilimento che disponga di tutti i mezzi necessari e consisterà:

1° in una visita esterna ed interna;

2° in una prova idraulica;

3° in una nuova determinazione della tara.

A tal fine lo stabilimento stesso deve provvedere a togliere la valvola di caricamento e ad effettuare una accurata pulitura interna ed esterna di ogni recipiente. Determinata poi la nuova tara, presenterà al collaudatore la nota dei recipienti da sottoporre a riprova, esplicitamente indicando la tara primitiva e la nuova.

Per i recipienti destinati a contenere soluzioni di acetilene in acetone contenuto in materia porosa, la pulitura interna non è prescritta, ma nell'occasione si esaminerà nel miglior modo possibile lo stato della materia stessa: se questa ha subito alterazioni, dovrà provvedersi a cura del proprietario per il suo reintegro».

«Art. 25. — Le revisioni periodiche, per i recipienti di cui sopra dovranno effettuarsi almeno:

ogni due anni per quelli destinati a contenere: cloro, tetrossido d'azoto, anidride solforosa, ossicloruro di carbonio (fosgene), cloruro di metile, cloruro di etile, etere di metile, metilammina, etilammina;

ogni dieci anni per quelli destinati a contenere l'acetilene disciolto;

ogni cinque anni per recipienti destinati ad altri gas compressi o liquefatti e ad ammoniaca disciolta sotto pressione».

Nota all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 13 della legge n. 640/1950 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 22:

— Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge n. 145/1990 è il seguente: «3. L'Ente nazionale idrocarburi (ENI), sotto la sorveglianza del comitato, provvede alla tenuta del libro dei proprietari dei "carri bombolai", con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 5».

Nota all'art. 23:

— Per il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge n. 145/1990 si veda in nota all'art. 8.

Note all'art. 24:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 3 della legge n. 145/1990 si veda in nota all'art. 7.

— Per il testo dell'art. 13 della legge n. 640/1950 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 26:

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 145/1990 si veda in nota alle premesse.

— Il D.P.R. n. 1121/1950, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 640/1950, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1951.

91G0442

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1991.

Definizione dei flussi programmati dei cittadini stranieri extracomunitari per l'anno 1992.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DELL'INTERNO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sentiti il C.N.E.L., le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Vista la relazione conclusiva del gruppo di esperti coordinati dal direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;

Tenuto conto della necessità di assicurare prioritariamente l'occupazione degli immigrati extracomunitari muniti di permesso di soggiorno che risultano tuttora disoccupati;

Considerata la necessità di continuare una politica di asilo coerente con gli obblighi internazionali e la tradizione del Paese;

Considerata anche la possibilità che si verifichino, per situazioni di emergenza, afflussi di sfollati temporanei o di profughi di guerra;

Ritenuto che vada proseguita la politica dei ricongiungimenti familiari che ha dato risultati positivi nel 1991;

Ritenuto che, in presenza di carenze di manodopera nazionale, per l'impiego di cittadini extracomunitari occorra continuare ad utilizzare le possibilità di chiamata previste dall'art. 8 della legge n. 943/86, ferma restando anche la facoltà di far ricorso all'art. 10 della stessa legge;

Ferma restando l'esigenza di incentivare il lavoro stagionale mediante l'adozione di un apposito provvedimento legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 1991 di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gli italiani all'estero e l'immigrazione;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Art. 1.

Per il 1992 sono ammessi in Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990, i cittadini stranieri extracomunitari appartenenti alle seguenti categorie:

a) richiedenti lo *status* di rifugiato;

b) familiari di cittadini extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, che potranno ricongiungersi alle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986;

c) cittadini extracomunitari chiamati e autorizzati nominativamente a soggiornare per motivi di lavoro in Italia, ai sensi ed alle condizioni stabilite dall'art. 8, della legge n. 943 del 1986, purché il datore di lavoro offra la disponibilità di un alloggio adeguato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1991

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione
BONIVER

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

91A5837

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 8 luglio 1991, n. 405.

Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della predetta legge, è prevista l'emanazione del regolamento ministeriale concernente la determinazione, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, dei fatti, stati e qualità personali, per i quali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione temporaneamente sostitutiva dell'interessato;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 febbraio 1991;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materie di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Dichiarazioni temporaneamente sostitutive

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione da presentare ad organi dell'Amministrazione della difesa, una dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all'istanza sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della predetta legge, per uno o piu dei seguenti fatti, stati e qualità personali;

a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; partecipazione a corsi di studio e di istruzione varia, con relativo superamento di eventuali esami finali; titolo di specializzazione; abilitazione, preparazione, formazione, aggiornamento, perfezionamento e qualificazione tecnica;

b) esito di partecipazione a concorsi e conseguimento di borse di studio;

c) professione esercitata, attività lavorativa prestata e quanto altro si riferisca a tali elementi ivi compresi gli incarichi assolti, le destinazioni di servizio ricevute; l'apprendistato, il tirocinio ovvero la pratica svolta per l'esercizio della professione e lo stato di disoccupazione;

d) reddito conseguito, nonché quanto altro riguarda la fonte di sua produzione ed ogni ulteriore elemento ad esso connesso;

e) qualità di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra, per servizio, del lavoro, civile, con relativa specificazione del grado di invalidità; qualità di orfano o stato civile di vedovanza di guerra, per fatto di guerra, per servizio o per lavoro; stato di coniuge superstite o di figlio di vittime del dovere o di azioni terroristiche, di moglie di permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per causa di servizio o di lavoro; condizione di non vedente, sordomuto; qualità di profugo, combattente o ferito in combattimento; di partigiano o reduce dalla prigionia, ovvero conseguimento di medaglia al valor militare, croce di guerra ovvero il possesso di altra attestazione speciale di merito di guerra; condizione di figlio di mutilato o invalido di guerra, per fatto di guerra, per servizio o per lavoro; qualità di madre, fratello o sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra o per fatto di guerra, per servizio o lavoro, nonché stato di figlio o fratello di pensionato di guerra o per servizio, con specificazione della relativa categoria di pensione ovvero posizione di primo o secondo figlio maschio o di unico figlio maschio della vedova di guerra o di servizio, di invalido di guerra o per servizio di prima e seconda categoria, ivi comprese le qualifiche equiparate;

f) condizione di portatore di handicap;

g) condizione di parente disperso o irreperibile; avvenuto decesso di parenti diversi da quelli indicati nell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; stato di infermità; situazione di degenza in ospedale o in casa di cura o di riposo per anziani di parenti, coniuge o suoceri; parente a carico; orfano;

h) adozione, affiliazione, affidamento, riconoscimento di figli naturali; tutela, curatela; parentela, affinità, divorzio, annullamento del matrimonio, separazione personale dei coniugi, abbandono del tetto coniugale;

i) rappresentanza legale di persona, ente o società; cariche sociali ricoperte; assenza di fallimento, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria senza autorizzazione dell'esercizio dell'impresa;

l) iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi, al di fuori dell'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

m) elezione a carica pubblica;

n) condizione di sacerdote, diacono, religioso, con o senza voto, o ministro di culto ammesso dallo Stato;

o) stato di volontario in servizio civile; espatriato; imbarcato su navi mercantili;

p) posizione militare nei riguardi di altro Stato di cui si possiede anche la cittadinanza;

q) possesso o assenza di licenze o autorizzazioni di porto d'armi;

r) condizione di pensionato e categoria di pensione, erede, legatario, proprietario o usufruttuario o locatore o affittuario e ammontare del relativo canone; condizione di sfrattato, nonché ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati;

s) codice fiscale; partita IVA;

t) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi o risarcimenti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; sussistenza di credito e debito;

u) attività sportiva svolta e iscrizione alla competente federazione.

2. La dichiarazione sostitutiva prevista dal presente regolamento non è ammessa per la presentazione dei documenti concernenti i concorsi e le altre forme di assunzione, restando la materia disciplinata dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni contenute nei singoli bandi.

Art. 2.

Presentazione dei documenti

1. Conclusa favorevolmente l'istruttoria conseguente a domanda o in dipendenza di qualsiasi altro rapporto instauratosi con il cittadino, l'ufficio competente, senza indugio, fa richiesta all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di presentare, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della predetta lettera raccomandata, i documenti relativi ai fatti, stati o qualità personali per i quali è stata prodotta la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 1, fatta eccezione per quei fatti, stati o qualità personali che risultano attestati in documenti già in possesso dello stesso ufficio o che esso sia tenuto a certificare.

2. I documenti possono essere presentati direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso la data apposta dall'ufficio postale vale quale data di presentazione.

3. L'Amministrazione non può emanare il provvedimento favorevole fino a che i documenti richiesti non siano pervenuti.

Art. 3.

Regolarizzazione e rettifica dei documenti e della dichiarazione

1. L'ufficio competente, se rileva che sono stati presentati documenti irregolari o non conformi alla dichiarazione sostitutiva, li restituisce all'interessato, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, affinché provveda a regolarizzarli o a farli rettificare da chi li ha rilasciati.

2. Nel caso che l'irregolarità si riscontri nella dichiarazione e riguardi elementi non essenziali, l'ufficio competente, ove, alla luce dei documenti prodotti, lo ritenga necessario per l'emanazione del provvedimento favorevole, richiede all'interessato apposita dichiarazione di rettifica, anche questa sottoscritta e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. La rettifica della dichiarazione non è ammessa se l'irregolarità riguarda elementi essenziali, nel quale caso il provvedimento favorevole non può essere emanato.

Art. 4.

Termine per la regolarizzazione e la rettifica

1. Il termine per regolarizzare o rettificare i documenti e la dichiarazione, decorrente dalla ricezione del plico raccomandato, è fissato in giorni quindici, entro il quale l'interessato deve restituirli, debitamente regolarizzati all'ufficio che li ha trasmessi.

2. La restituzione può avvenire direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso la data apposta dall'ufficio postale vale quale data di restituzione.

3. Se il predetto termine trascorre senza che l'interessato abbia provveduto alla restituzione dei documenti o agli adempimenti richiesti, il provvedimento in suo favore non può essere emanato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 luglio 1991

Il Ministro: ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1991
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 150

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 15/1968:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 [v. successiva nota all'art. 1, *n.d.r.*].

Art. 3 *(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive)*. — I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 [v. successiva nota all'art. 1, *n.d.r.*]. In tali casi la normale documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonchè, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 15/1968 si veda in nota alle premesse. L'art. 20 della medesima legge è così formulato:

«Art. 20 (*Autenticazione delle sottoscrizioni*). — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

— Il D.P.R. n. 686/1957 reca: «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 si veda in nota all'art. 1.

91G0454

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 dicembre 1991.

Istituzione del ruolo speciale degli agenti di cambio presso il Ministero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernente il riordinamento delle borse valori;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1982, n. 815, contenente modifiche di alcune disposizioni inerenti alle borse valori ed agli agenti di cambio;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 402, sull'ordinamento della professione degli agenti di cambio;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 479, concernente l'ammissibilità di un terzo rappresentante alle grida degli agenti di cambio;

Vista la delibera Consob 19 dicembre 1984, n. 1623, contenente il regolamento di ammissione delle società commissionarie di borsa;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, sulla disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto l'art. 7 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sopracitata che istituisce un ruolo speciale nel quale sono iscritti i soggetti di cui le società di intermediazione mobiliare si avvalgono per lo svolgimento della loro attività;

Ritenuto di dover procedere all'istituzione del ruolo speciale di cui al punto precedente;

Decreta:

È istituito presso il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, quarto comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, un ruolo speciale nel quale verranno iscritti gli agenti di cambio, che siano soci, amministratori o dirigenti delle società di intermediazione mobiliare, i dipendenti degli agenti di cambio abilitati a seguito di apposito esame nonché coloro che alla data del 5 gennaio 1991 erano: procuratori o rappresentanti alle grida di agenti di cambio o rappresentanti o sostituti rappresentanti di borsa delle società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida ovvero osservatori alle grida di aziende o istituti di credito ammessi negli antirecinti per un periodo complessivamente non inferiore ad un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5803

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 11 ottobre 1991.

Fissazione di un nuovo termine per la revisione delle patenti nautiche.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 29 e 30 della citata legge n. 50/1971;

Visto il decreto 22 luglio 1985, modificato dal decreto 27 novembre 1985, con il quale è stata disposta la revisione generale delle patenti nautiche ed il decreto 22 maggio 1989 con il quale le revisioni sono state fissate al 30 giugno 1991;

Considerato che l'elevato numero d'istanze presentate agli uffici competenti per la revisione non ha consentito l'espletamento delle relative procedure entro il predetto termine del 30 giugno 1991;

Ritenuto pertanto necessario fissare un nuovo termine per l'espletamento delle procedure di revisione delle patenti rilasciate ai sensi delle citata legge n. 50/1971, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Articolo unico

1. Le patenti nautiche rilasciate ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, non sottoposte a revisione ai sensi e nei termini previsti dai decreti ministeriali 22 luglio 1985, 27 novembre 1985 e 22 maggio 1989, debbono essere sottoposte a revisione con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 22 luglio 1985, entro il termine improrogabile del 30 giugno 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1991

Il Ministro della marina mercantile
FACCHIANO

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

91A5795

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 dicembre 1991.

Rinnovo all'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore presso il Policlinico «A. Gemelli» di Roma dell'autorizzazione al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 7 novembre 1990 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore presso il Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Vista la relazione favorevole rilasciata dall'Istituto superiore di sanità in data 6 maggio 1991 in merito agli accertamenti tecnici eseguiti in data 17 febbraio 1990 e 17 luglio 1990;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 24 ottobre 1991;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore presso il Policlinico «A. Gemelli» di Roma è autorizzato al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite presso le camere operatorie dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica del Policlinico «A. Gemelli» di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Crucitti prof. Francesco, direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Castagneto prof. Marco, primario della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Nanni prof. Giuseppe, aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Citterio dott. Franco, aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Agnes dott. Salvatore, aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di fegato.

Art. 6.

Il rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A5806

DECRETO 9 dicembre 1991.

Autorizzazione alla clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma ad effettuare le operazioni di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico anche in altro reparto.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 11 giugno 1990 che autorizza la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal rettore della seconda Università degli studi di Roma, nonché dal presidente della unità sanitaria locale n. 7 di Roma, in data 29 gennaio 1991, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, giusto quanto disposto nel precedente decreto ministeriale 11 giugno 1990, anche per il nuovo reparto per grandi ustionati ubicato al decimo piano del medesimo ospedale;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 2 maggio 1991 ed in data 21 giugno 1991;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 24 ottobre 1991;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso la clinica chirurgica della seconda Univesità degli studi di Roma ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma, già autorizzata con decreto ministeriale 11 giugno 1990, possono essere eseguite anche presso il nuovo reparto per grandi ustionati ubicato al decimo piano del medesimo ospedale.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con il decreto ministeriale 11 giugno 1990.

Art. 3.

Il rettore della seconda Università degli studi di Roma ed il presidente della unità sanitaria locale n. 7 di Roma sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A5805

DECRETO 18 dicembre 1991.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 30 luglio 1991 di approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1991;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed in particolare l'art. 5, punto 7, che demanda al Ministro della sanità di procedere con proprio decreto alla revisione del decreto 30 aprile 1990, di approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi, rideterminando la tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il tempo minimo del rinnovo;

Visto l'art. 26, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ravvisata la straordinaria necessità di provvedere a modificazioni ed integrazioni di quanto previsto nell'allegato *B* al citato decreto ministeriale 30 luglio 1991, alla voce: «Ausili per l'incontinenza (101)»;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni riportate alla voce: «Ausili per l'incontinenza (101)», di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1991, sono così costituite:

	CODICE	IMPORTO MASSIMO DI SPESA A CARICO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE
AUSILI PER L'INCONTINENZA (101) Sono dispositivi atti a compensare l'insufficienza della funzione di contenzione intestinale e/o urinaria, con sistema a raccolta o di assorbenza.		
AUSILI CON SISTEMA A RACCOLTA - ausili per ileo-colo-urostomizzati - cateteri esterni con sistemi di raccordo a raccoglitore o borsa		
AUSILI PER COLO-ILEO-UROSTOMIZZATI BORSE PER COLOSTOMIA ED ILEOSTOMIA Sistema monopezzo:		
- borsa semplice con adesivo normale **ipoallergenico** con o senza filtro, di tipo chiuso o aperto	101.01.01	L. 73.500 al mese per la fornitura di 60 borse
- borsa semplice con adesivo microporoso e filtro, di tipo chiuso o aperto	101.01.02	L. 186.000 al mese per la fornitura di 60 borse
- borsa con filtro, con anello protettivo o con barriera autoportante, con adesivo microporoso, con o senza cintura, a fondo chiuso o aperto	101.01.03	L. 226.800 al mese per la fornitura di 60 borse
Sistema a due pezzi: E' composto da: - una placca rigida o flessibile con adesivo o con flangia; - una borsa a fondo chiuso o aperto con o senza flangia, con o senza filtro	101.01.11	L. 57.000 al mese per la fornitura di 10 placche e L. 123.000 al mese per la fornitura di 60 borse
Sistema ad irrigazione: E' costituito da un set d'irrigazione composto da: 1 borsa graduata per acqua, 1 confezione di sacche di scarico, 1 cono e cannula, 1 morsetto di regolazione flusso, un lubrificante, 1 cintura con placca, 2 mollette. Di norma e' prevista una fornitura ogni sei mesi	101.01.21	L. 80.000 per la fornitura di un set completo
- sacca di scarico per irrigatore	101.01.23	L. 80.100 al mese per la fornitura di 30 pezzi
- dispositivo di chiusura con adesivo o flangia e/o tappo ad espansione:		L. 57.000 al mese per la fornitura di 10 placche e L. 63.000 al mese

sistema a due pezzi costituito da una placca con o senza adesivo, con o senza flangia e da una borsa con o senza flangia, con o senza adesivo, con o senza filtro, con o senza lato interno in TNT, ovvero da un dispositivo di chiusura o tappo ad espansione	101.01.25	per la fornitura di 30 borse ovvero L. 132.000 al mese per la fornitura di 30 tappi ad espansione
sistema a un pezzo costituito da una borsa con adesivo e/o filtro e/o lato interno in TNT o da un dispositivo di chiusura o tappo autoportante ad espansione	101.01.27	L. 63.000 al mese per la fornitura di 30 borse ovvero L. 150.000 per la fornitura di 30 tappi

BORSE PER UROSTOMIA.
Sistema monopezzo:

Borsa con adesivo, con dispositivo antiriflusso, con sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba e/o da letto:

senza anello protettivo	101.01.31	L. 180.000 al mese per la fornitura di 45 pezzi
con anello protettivo	101.01.33	L. 249.000 al mese per la fornitura di 30 pezzi

Sistema a due pezzi:
E' costituito da:

- una placca rigida o flessibile con flangia - una borsa con flangia, con dispositivo antiriflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba e/o da letto	101.01.35	L. 114.700 al mese per la fornitura di 20 placche e L. 112.500 per la fornitura di 30 borse

N.B. I sistemi monopezzo, a due pezzi e ad irrigazione riferiti agli ausili per colo-ileo-urostomizzati sono tra loro alternativi, con la sola eccezione della sacca di scarico per irrigatore codice 101.01.23 compatibile con la borsa semplice codice 101.01.02, con un rapporto di una sacca di scarico per ogni due borse semplici, stante il fatto che alcuni stomizzati praticano il sistema misto. Pertanto, in questi casi e' ipotizzabile un ordinativo congiunto per i due diversi tipi di ausili per un importo di spesa complessivo non superiore a quello previsto per il codice 101.01.23 .L'importo massimo di spesa mensile a carico del FSN è da intendersi previsto per ogni singola stomia.

CATETERE ESTERNO CON SISTEMA DI RACCORDO A RACCOGLITORE O BORSA
E' costituito da:

- catetere in lattice esterno normale o autocollante, con tubicino di raccordo, con o senza		L. 76.950 al mese per la fornitura di 30 cateteri e L.

striscia biadesiva, con o senza collante -raccoglitore o borsa da gamba e da letto in confezioni distinte o in set completo	101.11.01	60.000 al mese per 30 raccoglitori da gamba e 30 da letto

N.B. I raccoglitori da gamba monouso possono essere sostituiti da un raccoglitore in lattice riutilizzabile

CATETERE VESCICALE

- catetere a permanenza foley a palloncino in puro silicone (100%), trasparente, a due vie con scanalature longitudinali, con imbuto a valvola speciale, in confezione sterile	101.14.01	L.60.000 al mese per la fornitura di 2 pezzi
- catetere nelaton monouso in PVC ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, in confezione singola sterile:		
per donna e/o bambino	101.14.11	L.84.000 al mese per la fornitura di 120 pezzi
per uomo	101.14.13	L.96.000 al mese per la fornitura di 120 pezzi
flacone lubrificante spray al silicone	101.14.20	L. 15.000 per la fornitura di 1 flacone ogni due mesi
- catetere monouso AUTOLUBRIFICANTE in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, che non necessita dell'uso di gel lubrificanti, in confezione singola che garantisce la sterilità	101.14.30	L.360.000 al mese per la fornitora di 90 pezzi
- catetere/tutore per ureterocutaneostomia in materiale sintetico con foro centrale, fori di drenaggio, due alucce per il bloccaggio del catetere e disco di fissaggio	101.14.40	L.160.000 al mese per la fornitura di 2 pezzi

AUSILI CON SISTEMA AD ASSORBENZA:
- pannoloni a mutandina
- pannolini

PANNOLONE A MUTANDINA

E' composto da un supporto di materiale plastico avente una forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina: funge da barriera esterna isolante; è confezionato con almeno quattro adesivi riposizionabili; con elastici ai bordi longitudinali per assicurare una maggiore tenuta con un fluff di pura cellulosa di spessore maggiore nella parte centrale, con o senza polimeri gelatinizzanti con funzione superassorbente; con un telino in TNT nel lato a contatto con la pelle; di forma anatomica realizzato in tre diverse misure	101.21.01	L.113.400 al mese per la fornitura di 120 pezzi

PANNOLONE SAGOMATO E' composto da un supporto di materiale plastico esterno, di forma anatomica appena pronunciata; con o senza elastici, con o senza adesivi, con fluff assorbente distribuito in modo uniforme su tutta la superficie, con o senza polimeri gelatinizzanti con funzione superassorbente, ricoperto di un telino in TNT, puo' essere realizzato in diverse misure. indossabile di norma con una mutandina riutilizzabile	101.21.03	L. 87.000 al mese per la fornitura di 120 pezzi e L. 7.000 al mese per la fornitura di 3 mutandine riutilizzabili
PANNOLINO RETTANGOLARE E' composto da un supporto di materiale plastico avente la funzione di barriera isolante: con un telino in TNT sul lato a contatto con la pelle o in entrambi i lati. All'interno ha un fluff di pura cellulosa rivestito di ovatta di cellulosa idoneo a garantirne l'assorbenza.	101.21.05	L. 50.250 al mese per la fornitura di 150 pezzi

N.B. Gli ausili con sistema ad assorbenza: pannolone a mutandina-pannolone sagomato-pannolino rettangolare. possono essere tra loro integrativi, come da indicazioni riportate nella prescrizione medica. In ogni caso, comunque, l'importo massimo di spesa corrispondente al totale dei pezzi per un mese non puo' superare quello riferito al cod. 101.21.01.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A5779

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Compagnia assicuratrice Lavoro e previdenza S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 29 giugno 1991 e le successive integrazioni e modificazioni presentate dalla Compagnia assicuratrice Lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 021231 del 10 aprile 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla Compagnia assicuratrice Lavoro e previdenza S.p.a., con sede in Bologna:

1) tariffe di assicurazione miste, a premio annuo rivalutabile, da utilizzare per contratti emessi in forma individuale (43F - 4%, 43K - 3%; 43Y - 0%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione miste, a premio annuo rivalutabile, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva (43R - 4%, 43S - 3%; 43T - 0%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 1) e 3) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

6) tariffe di assicurazione miste, a premio annuo costante, da utilizzare per contratti emessi in forma individuale (43A - 4%, 43B - 3%; 43C - 0%);

7) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 6);

8) tariffe di assicurazione miste, a premio annuo costante, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva (43L - 4%, 43M - 3%; 43P - 0%);

9) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 8);

10) tassi di premio unico di inventario, da utilizzare per la rivalutazione annua della prestazione garantita delle tariffe di cui ai precedenti punti 6) e 8);

11) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 6) e 9) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

12) tariffe di assicurazione miste, a premio unico, da utilizzare per contratti emessi in forma individuale (40A - 4%; 40B - 3%; 40C - 0%);

13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 12);

14) tariffe di assicurazione miste, a premio unico, da utilizzare per contratti collettivi (40L - 4%; 40M - 3%; 40P - 0%);

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 14);

16) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 12) e 14) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

17) sfera di applicazione per durate contrattuali inferiori a dieci anni, da applicare alle tariffe di cui ai punti 1), 3), 6), 8), 12) e 14).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5787

DECRETO 16 dicembre 1991.

Approvazione, su istanza presentata dalla Prudential vita S.p.a., in Milano, di nuovi testi delle clausole di rivalutazione delle prestazioni garantite relative a tariffe di assicurazione già approvate, nonché autorizzazione ad elevare l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario della gestione «Prefin», prevista nella clausola di rivalutazione relativa a tariffe di assicurazione in vigore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 9 novembre 1989 e 23 ottobre 1990 presentate dalla Prudential vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuovi testi delle clausole di rivalutazione delle prestazioni garantite relative a tariffe di assicurazione approvate, nonché

l'autorizzazione ad elevare l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario della gestione «Prefin», prevista nella clausola di rivalutazione relativa a tariffe di assicurazione in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 020437 del 13 febbraio 1990 e n. 120506 del 6 febbraio 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

A parziale deroga del decreto ministeriale 28 aprile 1988 sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, nuovi testi presentati dalla Prudential vita S.p.a. degli articoli *A)* delle clausole di rivalutazione delle prestazioni garantite da utilizzare nel caso di emissione di contratti stipulati in abbinamento ad altre forme assicurative a premio annuo nelle tariffe sottoelencate:

n. 334R - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico;

n. 444R - assicurazione di capitale differito con controassicurazione, a premio unico.

Art. 2.

La Prudential vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad elevare al 75% l'aliquota minima di retrocessione prevista dalla clausola di rivalutazione, del tasso di rendimento finanziario della gestione separata «Prefin» per le tariffe di seguito elencate, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988, n. 17656:

1) tariffa 20R - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o di vita a scadenza (terminal bonus) (tasso tecnico 3%);

2) tariffa 20RC - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o di vita a scadenza (terminal bonus) (tasso tecnico 3%);

3) tariffa 220R - assicurazione mista a premio unico (tasso tecnico 4%);

4) tariffa 34R - assicurazione di rendita differita a premio annuo rivalutabile con controassicurazione aggiuntiva (tasso tecnico 4%);

5) tariffa 35R - assicurazione di rendita differita a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tasso tecnico 4%);

6) tariffa 34RC - assicurazione di rendita differita a premio annuo costante con controassicurazione (tasso tecnico 4%);

7) tariffa 35RC - assicurazione di rendita differita a premio annuo costante senza controassicurazione (tasso tecnico 4%);

8) tariffa 334C - assicurazione di rendita differita a premio unico con controassicurazione (tasso tecnico 4%);

9) tariffa 335R - assicurazione di rendita differita a premio unico senza controassicurazione (tasso tecnico 4%);

10) tariffa 44R - assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tasso tecnico 4%);

11) tariffa 45R - assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione (tasso tecnico 4%);

12) tariffa 44RC - assicurazione di capitale differito a premio annuo costante con controassicurazione (tasso tecnico 4%);

13) tariffa 45RC - assicurazione di capitale differito a premio annuo costante senza controassicurazione (tasso tecnico 4%);

14) tariffa 444R - assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione (tasso tecnico 4%);

15) tariffa 445R - assicurazione di capitale differito a premio unico senza controassicurazione (tasso tecnico 4%);

16) tariffa 800 - capitalizzazione finanziaria a premio unico per collettive TFR (tasso tecnico 3%).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5788

DECRETO 16 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Allsecures vita - Società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 24 maggio e 24 luglio 1989 presentate dalla Allsecures vita - Società per azioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 922766 del 26 luglio 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Allsecures vita - Società per azioni, con sede in Roma:

1) tariffa 230A - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa 200A - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa 230B - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus), sostitutiva della analoga tariffa 20B approvata con decreto ministeriale del 12 ottobre 1987;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa 200B - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus), sostitutiva della analoga tariffa 20A approvata con decreto ministeriale del 12 ottobre 1987. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 5);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 7);

9) condizioni di polizza, regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui ai punti 3) e 7), allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

10) condizioni di polizza, regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui ai punti 1) e 5), allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5789

DECRETO 16 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 29 giugno 1989 presentata dalla Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 021233 del 10 aprile 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni, con sede in Bologna:

1) tariffe di assicurazione miste, a premio annuo rivalutabile, da utilizzare per contratti emessi in forma individuale (43F - 4%; 43K - 3%; 43Y - 0%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione miste, a premio annuo rivalutabile, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva (43R - 4%; 43S - 3%; 43T - 0%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 1) e 3) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

6) tariffe di assicurazione miste, a premio annuo costante, da utilizzare per contratti emessi in forma individuale (43A - 4%; 43B - 3%; 43C - 0%);

7) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 6);

8) tariffe di assicurazione miste, a premio annuo costante, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva (43L - 4%; 43M - 3%; 43P - 0%);

9) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 8);

10) tassi di premio unico di inventario, da utilizzare per la rivalutazione annua della prestazione garantita delle tariffe di cui ai precedenti punti 6) e 8);

11) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 6) e 9) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

12) tariffe di assicurazione miste, a premio unico, da utilizzare per contratti emessi in forma individuale (40A - 4%; 40B - 3%; 40C - 0%);

13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 12);

14) tariffe di assicurazione miste, a premio unico, da utilizzare per contratti collettivi (40L - 4%; 40M - 3%; 40P - 0%);

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione da applicare alla tariffa, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 14);

16) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 12) e 14) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

17) sfera di applicazione per durate contrattuali inferiori a dieci anni, da applicare alle tariffe di cui ai punti 1), 3), 6), 8), 12) e 14).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5790

DECRETO 16 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Assicurazioni generali - Società per azioni, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 4 settembre 1989 presentata dalla Assicurazioni generali - Società per azioni, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924197 del 15 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Assicurazioni generali - Società per azioni, con sede in Trieste:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5791

DECRETO 16 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Union des Assurances de Paris - Vie ora UAP vita - Società per azioni, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 28 luglio 1989 presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Union des Assurances de Paris - Vie, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Visto il decreto ministeriale del 25 luglio 1990 con il quale sono state approvate le deliberazioni e le condizioni del trasferimento alla UAP vita S.p.a. del complesso aziendale assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della società Union des Assurances de Paris - Vie;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924184 del 15 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Union des Assurances de Paris - Vie ora UAP vita - Società per azioni, con sede in Genova:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalita della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5792

DECRETO 16 dicembre 1991.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione della analoga in vigore, presentata dalla Sara vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 14 settembre 1989 presentata dalla società Sara vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione della analoga in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 924633 del 21 dicembre 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, in sostituzione dell'analoga tariffa approvata con decreto ministeriale del 20 giugno 1986 presentata dalla società Sara vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante con rivalutazione del capitale;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) condizioni di applicazione dei tassi di premio riguardanti la tariffa di cui al precedente punto 1).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5793

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 dicembre 1991.

Revisione generale dei veicoli a motore e dei rimorchi per l'anno 1992.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1991), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 1990), con il quale è stata disposta per il 1991 la revisione delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta entro il 1980, e non revisionate da oltre un quadriennio, nonché degli autoveicoli ad uso speciale ed autocaravan di massa complessiva fino a 3,5 t, dei motocarri, dei motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e cose, dei motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici immatricolati entro il 1985, e non revisionati da oltre un triennio;

Considerata l'opportunità di proseguire negli interventi di controllo tecnico del parco dei veicoli a motore e rimorchi da più tempo non sottoposti a visita e prova di revisione, in attesa dell'applicazione delle norme stabilite, secondo i rispettivi termini di scadenza, dal Consiglio delle Comunità europee con le direttive n. 88/449/CEE del 26 luglio 1988, n. 91/225/CEE del 27 marzo 1991 e n. 91/328/CEE del 21 giugno 1991 che modificano la precedente direttiva n. 77/143/CEE del 29 dicembre 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferma restando la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli:

a) autobus;

b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

e) autoambulanze,

è disposta per il 1992 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:

autovetture ad uso privato, non comprese nel punto *d)*, immatricolate per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1981, con esclusione di quelle che siano state sottoposte a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel 1992 o nel quadriennio precedente;

autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, immatricolati per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1986, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel 1992 o nel triennio precedente.

2. La revisione è diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del decreto ministeriale 26 luglio 1990 citato nelle premesse.

Art. 2.

1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 hanno inizio con il 2 gennaio 1992 e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

2. Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazione ai sensi degli articoli 59, 66 o 67 del testo unico citato nelle premesse, per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti nel primo comma in base alla precedente targa d'immatricolazione, qualora la nuova targa assegnata comporti una nuova scadenza del termine per la revisione, che risulti antecedente alla data di reimmatricolazione.

Art. 3.

1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 55 del testo unico citato nelle premesse, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 55 medesimo.

2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza prevista, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico.

3. Nel caso in cui, avanzata la domanda di revisione nel termine stabilito, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile, registrata la domanda, per opportune necessità operative prenoti la visita e prova annotando sul documento di circolazione, che sia stato esibito, una data di presentazione del veicolo che risulti posteriore a quella di scadenza del termine previsto, il veicolo stesso può continuare a circolare fino alla suddetta data di presentazione a visita e prova, senza che siano, in questo caso, applicabili le sanzioni di cui all'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali successive prenotazioni potranno essere annotate sul modulo di registrazione della domanda, ma non anche sul documento di circolazione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione oltre il termine di scadenza prestabilito, consentendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulta prenotata, con le ulteriori limitazioni eventualmente disposte dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale (codice della strada) si veda nella nota all'art. 3.

— La direttiva CEE n. 88/449, di modifica della direttiva CEE n. 77/143 (v. appresso), è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 222 del 12 agosto 1988 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 3 novembre 1988, 2ª serie speciale.

— La direttiva CEE n. 91/225, di modifica della direttiva CEE n. 77/143 (v. appresso), è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 103 del 23 aprile 1991 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 30 maggio 1991, 2ª serie speciale.

— La direttiva CEE n. 91/328, di modifica della direttiva CEE n. 77/143 (v. appresso), è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 178 del 6 luglio 1991 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 12 agosto 1991, 2ª serie speciale.

— La direttiva CEE n. 77/143, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 47 del 18 febbraio 1977.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo degli articoli 1 e 2 del D.M. 26 luglio 1990, che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 30 gennaio 1991):

«Art. 1. — La revisione generale ed annuale è disposta per le seguenti categorie di veicoli:

a) autobus;

b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;

c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

e) autoambulanze,

con esclusione di quei veicoli che siano stati immatricolati per la prima volta nell'anno solare in corso o nell'ultimo bimestre dell'anno precedente, nonché di quelli che nel medesimo periodo siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 54 del codice stradale.

A decorrere dal 1993 è disposta la revisione generale degli autocarri e degli autoveicoli ad uso speciale o per trasporti specifici di cose aventi tutti massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg, nonché dei quadricicli a motore, a partire dal terzo o dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione in relazione a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 3 e quindi, successivamente ogni due anni sempreché non già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova per l'accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 54 del codice stradale.

Art. 2. — La revisione è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie di veicoli indicati nel precedente art. 1 delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità. La revisione, inoltre, deve accertare che i predetti veicoli non producano emanazioni inquinanti oltre i limiti previsti dalle normative vigenti.

A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato sugli elementi numerati nella tabella II allegata al presente decreto purché i dispositivi si riferiscano all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo».

Nota all'art. 2:

— Gli articoli 59, 66 e 67 del testo unico delle norme della disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959, prevedono il rinnovo dell'immatricolazione rispettivamente nei casi di trasferimento di proprietà o di residenza in un comune di altra provincia, di deterioramento della targa e di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, così come modificato dall'art. 5 della legge n. 85/1980, è il seguente:

«Art. 55. — *Il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli non producano emanazioni inquinanti.*

Le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, emanati in applicazione del comma precedente, debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

I decreti di revisione parziale, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, sono disposti di concerto con il Ministro della sanità.

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori sono sottoposti a revisione singola quando si abbia motivo di ritenere che non rispondano più ai requisiti di silenziosità prescritti.

Gli ispettorati della motorizzazione civile possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed è inviata all'ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare la revisione, è restituita, se del caso, dopo l'adempimento della precrizione omessa».

A norma dell'art. 1 della legge n. 317/1967 non costituiscono più reato, e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, le violazioni di talune norme del testo unico sulla circolazione stradale (fra le quali il soprariportato art. 55), quando in esse sia prevista, come nel predetto articolo, soltanto l'ammenda. La legge n. 317/1967 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), la quale, con l'art. 32, ha confermato la sostituzione dell'ammenda con la sanzione amministrativa pecuniaria. Per effetto dell'art. 114 della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge, la misura minima e massima della sanzione indicata nell'art. 55 soprariportato è moltiplicata per cinque (la misura attuale è quindi da lire ventimila a lire cinquantamila).

91A5804

DECRETO 21 dicembre 1991.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974;

Visto l'art. 1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale è stato stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo terzo comma del medesimo art. 1;

Visto l'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale sono state sospese fino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni indicate al secondo comma dello stesso art. 9;

Visti i decreti con i quali la normativa predetta è stata prorogata al 31 dicembre 1991 (ultimo decreto ministeriale del 29 ottobre 1991) che vengono qui integralmente richiamati;

Ritenuta l'opportunità — in attesa della definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto — di mantenere in vigore fino al 31 gennaio 1992 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 è prorogato al 31 gennaio 1992.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 e all'art. 2 del decreto ministeriale 29 ottobre 1991 continuano ad applicarsi fino al 31 gennaio 1992.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1991

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— La legge n. 1349/1935 reca: «Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli».

— La legge n. 298/1974 reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada». Si trascrive il testo del relativo art. 41, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/1987:

«Art. 41 (*Autorizzazioni*). — 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d), e)* ed *f)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera *e)* dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate».

L'art. 26 e l'art. 28 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959 (soprarichiamati), sono così formulati:

«Art. 26 [come modificato dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 e dall'art. 5, comma 2-*bis*, del D.L. n. 16/1987] (*Autoveicoli*). — Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, si dividono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;

e) trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio;

f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo;

g) *autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione del secondo comma dell'art. 119, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate e gli autotreni composti da un autoveicolo e da un rimorchio per trasporto di imbarcazioni o velivoli; costituiscono altresì una unica unità, ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 48, i treni composti da un autoveicolo e da un* caravan *o da un rimorchio per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 32, il trasporto è considerato eccezionale;*

h) *autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;*

i) *autosnodati: veicoli costituiti da due elementi atti al carico, dei quali uno motore e l'altro permanentemente e non rigidamente collegato, da non considerarsi rimorchio ai sensi degli articoli 32 e 33. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 58 gli autosnodati sono da considerarsi veicolo unico;*

l) *auto-caravan: autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente.*

Secondo quanto disposto dal Ministro dei trasporti con propri decreti, gli autoveicoli di cui alle lettere c) *e* l) *sono soggetti alle norme tecniche di quelli di cui alle lettere* a) *e/o* b), *viste le direttive comunitarie ed i regolamenti internazionali».*

«Art. 28 [come modificato dall'art. 3 della legge 10 febbraio 1982, n. 38] (*Rimorchi*). — I rimorchi, consistenti in veicoli privi di propri mezzi di propulsione e destinati ad essere trainati da autoveicoli, si distinguono in:

a) rimorchi per trasporto di persone;

b) rimorchi per trasporto di cose;

c) rimorchi per trasporti di persone e di cose;

d) rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera *f)* dell'art. 26;

e) caravan: *rimorchio stradale, ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, avente speciale carrozzeria, attrezzato per essere adibito esclusivamente ad alloggio a veicolo fermo;*

f) *rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi stradali a un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.*

I carrelli-appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainati da autoveicoli, si considerano parti integranti di questi.

Il rimorchio costruito in modo tale che parte notevole del peso e del carico gravi sul veicolo trattore, è denominato semirimorchio».

— Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, concernente, fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali:

«Art. 1. — Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali.

Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma.

In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli:

veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393;

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;

veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri, autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali».

— Il testo dell'intero art. 9 del già citato D.M. 4 luglio 1985, è il seguente:

«Art. 9. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 12 marzo 1984).

Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi:

a) procedura concorsuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa;

b) trasferimento dell'attività del titolare dell'impresa individuale ed eredi in linea diretta o collaterali;

c) trasferimento ad altra impresa già iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e già munita di autorizzazione;

d) ristrutturazione di aziende in corso alla data della pubblicazione del presente decreto.

In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni.

Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto».

— Il D.M. 29 ottobre 1991 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 31 ottobre 1991.

91A5840

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 9 dicembre 1991.

Autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore dell'amministrazione provinciale di Parma.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Vista la legge 26 aprile 1989, n. 155, art. 4, comma 8;

Visto il decreto ministeriale n. 100 del 18 gennaio 1990 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui è stato approvato il programma di interventi finalizzati alla sicurezza e riqualificazione di strade provinciali relativo all'esercizio finanziario 1989;

Considerato che su tale programma sussistono ad oggi disponibilità accertate pari a L. 1.000.000.000 a seguito di rinunce;

Ritenuto che, a valere su tali disponibilità, venga autorizzata la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore di altri progetti, a suo tempo presentati ed ammissibili a finanziamento ai sensi della suddetta delibera C.I.P.E. secondo la richiesta di variazione di programma pervenute da parte dell'amministrazione provinciale interessata;

Decreta:

È autorizzato il finanziamento mediante la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore dell'amministrazione provinciale di Parma, dei seguenti progetti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 41 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67:

Parma:

strada provinciale n. 21 «Bardi-Borgotaro» - Ponte sul torrente Ceno, L. 700.000.000;

strada provinciale n. 40 «Bosco di Corniglio» 1° lotto - Tratto da Corniglio a Polita, stralcio L. 300.000.000.

Si richiamano le disposizioni contenute nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988.

Roma, 9 dicembre 1991

Il Ministro: PRANDINI

91A5794

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 10 dicembre 1991.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 5691).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 10, primo comma, della predetta legge con la quale viene, tra l'altro, disposto che la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determini, con proprio regolamento, le categorie di soggetti depositari e le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della legge stessa;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge citata, approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e modificato con propria delibera n. 4199 del 29 agosto 1989;

Visto l'art. 22, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernente la disciplina delle attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari, con il quale le società di intermediazione mobiliare sono autorizzate. a norma e secondo le modalità previste dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, per gli agenti di cambio e le aziende e gli istituti di credito, al deposito e al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a.;

Considerata l'opportunità di apportare, in conseguenza della citata disposizione, modifiche ed integrazioni al predetto regolamento per l'attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289;

Vista la lettera in data 6 dicembre 1991, prot. n. 275794, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato la propria intesa in ordine alle modifiche ed integrazioni proposte;

Delibera:

Al regolamento per l'attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a., approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e modificato con propria delibera n. 4199 del 29 agosto 1989, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

All'art. 4, nel comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

«*a*-bis) le società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;»

e la lettera *d)* è modificata come segue:

«*d)* le società fiduciarie di cui all'art. 17, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché le altre società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-*ter;*».

Nell'art. 4, il comma 2 è modificato come segue:

«(2) I soggetti di cui alle lettere *a)*, *a*-bis), *c)* e *e)* possono altresì costituire, secondo la disciplina prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289 e dalle relative norme di attuazione in quanto applicabili, depositi presso la Monte Titoli S.p.a. relativamente ai valori mobiliari di proprietà distinti da quelli dei valori mobiliari di terzi.».

Nell'art. 4-*ter*, il comma 1 è modificato come segue:

«(1) Le società fiduciarie di cui alla lettera *d)*, ultima parte, dell'art. 4, per essere ammesse ... *(omissis)*.».

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Sospensione dei depositari dal subdeposito)*. — (1) Salvi i casi di cui all'art. 6-*bis*, i provvedimenti di sospensione dei depositari dal subdeposito sono adottati dalla Consob con delibera motivata e d'intesa con la Banca d'Italia per quelli relativi alle aziende e gli istituti di credito e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per quelli relativi alle società fiduciarie.

(2) Il provvedimento di sospensione può essere adottato nei seguenti casi:

a) irregolarità rilevanti o ripetute nella gestione dei rapporti disciplinati dalla normativa concernente la Monte Titoli S.p.a.;

b) insolvenza di borsa del depositario;

c) adozione dei provvedimenti di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

d) applicazione di provvedimenti sanzionatori che comportino la temporanea esclusione dai locali delle borse;

e) per le società commissionarie di borsa, sospensione dell'ammissione negli antirecinti alle grida;

f) per le società fiduciarie diverse da quelle di cui all'art. 17, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sospensione dall'attività di amministrazione di beni per conto di terzi.».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Revoca della sospensione)*. — (1) La sospensione disposta, ai sensi dell'art. 5, lettera *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* si considera automaticamente revocata con la cessazione dell'efficacia del provvedimento che l'ha determinata.

(2) Negli altri casi la revoca è disposta con delibera motivata della Consob, adottata d'intesa con la Banca d'Italia per i provvedimenti relativi alle aziende ed istituiti di credito e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per quelli relativi alle società fiduciarie.».

Il primo comma dell'art. 6-*bis* è sostituito dal seguente:

«(1) Trascorso il termine di cui ai commi 3 dell'art. 4-*bis* e 2 degli articoli 4-*ter* e 4-*quater* senza che sia pervenuta l'attestazione della società di revisione o se questa sia negativa, la Monte Titoli S.p.a. informa prontamente la Consob e la Banca d'Italia, nonché, ove si tratti di società fiduciarie diverse da quelle di cui all'art. 17, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Esclusione dei depositari dal subdeposito)*. — (1) I provvedimenti di esclusione sono adottati dalla Consob con delibera motivata e d'intesa con la Banca d'Italia per quelli relativi ad aziende ed istituti di credito e con il Ministero dell'industria, del comemrcio e dell'artigianato per quelli relativi alle società fiduciarie.

(2) Costituiscono cause di esclusione:

a) per le società di intermediazione mobiliare, la cancellazione dall'albo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) per le società fiduciarie di cui all'art. 17, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, la cancellazione dall'albo di cui all'art. 3, comma 1, della legge stessa, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4-*ter;*

c) per le aziende ed istituiti di credito e le società fiduciarie, la messa in liquidazione coatta amministrativa;

d) per gli agenti di cambio, la cancellazione dal ruolo e la radiazione dall'albo, nonché l'apertura di procedimenti concorsuali a loro danno;

e) per le società commissionarie di borsa, la revoca dell'ammissione negli antirecinti alle grida;

f) per le società e gli enti di cui alla lettera *e)* dell'art. 4, l'apertura di procedure concorsuali di liquidazione;

g) la mancata ricostituzione dei requisiti previsti dagli articoli 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* nel termine di sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 6-*bis*.

(3) Nel caso di cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dalla Consob a seguito di comunicazione da parte del commissario della cessazione dell'incarico ad esso affidato.

(4) La Consob, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove si tratti di società fiduciarie di cui all'art. 4-*ter*, può disporre una o più proroghe, fino ad un massimo di sei mesi, del termine di cui al comma 2, lettera *g)*.».

Il comma 1 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«(1) Con il provvedimento di cui all'art. 5, o successivamente, la Consob può stabilire le disposizioni necessarie per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo al depositario. La Consob provvede d'intesa con la Banca d'Italia per i provvedimenti riguardanti le aziende e gli istituti di credito e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i provvedimenti relativi a società fiduciarie.».

L'art. 28 è sostituito dal seguente:

«(1) Sono ammessi al subdeposito disciplinato dal presente capo la Banca d'Italia ed i soggetti di cui alle lettere *a)*, *a*-bis, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 4, comma 1.

(2) La Banca d'Italia e i soggetti di cui alle lettere *a)*, *a*-bis), *c)* ed *e)* dell'art. 4, comma 1, possono altresì costituire in deposito, secondo la disciplina prevista dal presente capo, valori mobiliari di proprietà.».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 10 dicembre 1991

Il Presidente: PAZZI

91A5818

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989 con cui è stato approvato il piano di sviluppo delle Università per il quadriennio 1986-90;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la seconda Università di Napoli;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991 con il quale è stata istituita presso l'ateneo «Federico II» la facoltà di ingegneria finalizzata alla seconda Università di Napoli, con i corsi di laurea in ingegneria aeronautica, ingegneria civile ed ingegneria elettronica;

Considerato che entro il termine previsto dal predetto art. 5 del decreto ministeriale sopracitato è stata presentata domanda di opzione dal numero di docenti di ruolo richiesto e che pertanto è stato costituito il consiglio della facoltà di ingegneria della seconda Università di Napoli;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria del 3 ottobre 1991; del senato accademico dell'11 ottobre 1991 e del consiglio di amministrazione del 15 ottobre 1991;

Visto il parere espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 30 ottobre 1991;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 241 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono inseriti, unicamente ai fini dell'attivazione dei corsi di laurea in ingegneria aeronautica, civile ed elettronica presso la facoltà di ingegneria della seconda Università di Napoli, limitatamente all'anno accademico 1991-92, i seguenti articoli:

FACOLTÀ DI INGEGNERIA (SECONDO ATENEO DI NAPOLI)

Art. 242. — L'accesso ai corsi di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

1) ingegneria aeronautica;
2) ingegneria civile;
3) ingegneria elettronica.

La durata degli studi è di cinque anni.

Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo di competenze sia di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i sopraindicati corsi di laurea prevedono gli indirizzi sottoriportati:

1) corso di laurea in ingegneria areonautica, indirizzo: spaziale:

2) corso di laurea in ingegneria civile, indirizzi: edile, geotecnica, idraulica, strutture, trasporti;

3) corso di laurea in ingegneria elettronica, indirizzi: calcolatori elettronici, controlli automatici, microelettronica, telecomunicazioni.

Art. 243. — Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri), della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività didattica. Al termine di ogni semestre e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, comprensiva delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.).

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di insegnamenti costituiti da corsi ufficiali monodisciplinari o da corsi integrati. Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da ottanta-centoventi ore di attività didattica. Per motivate necessità didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, costituiti da quaranta-sessanta ore di attività didattica, corrispondenti a mezze annualità. Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno, da due, o al più, tre professori di ruolo che faranno tutti parte della commissione di esame.

Nell'ambito della sperimentazione didattica e allo scopo di utilizzare esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula* i singoli consigli di corso di laurea possono, inoltre, utilizzare annualmente anche altri moduli didattici quali corsi intensivi brevi, seminari e laboratori, quotandoli in frazioni di annualità, sino ad una concorrenza massima di due annualità per l'intero corso degli studi.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito nei successivi articoli e superato i relativi esami, per un numero di annualità pari a ventinove per tutti i corsi di laurea. Gli esami superati dovranno essere quelli indicati nell'ultimo piano di studi approvato.

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo lo studente dovrà aver superato il seguente numero di esami, scelti tra quelli indicati dai competenti consigli di corso di laurea: due per l'iscrizione al secondo anno, cinque per l'iscrizione al terzo anno, otto per l'iscrizione al quarto anno, dodici per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come ripetente.

Durante il primo triennio, lo studente dovrà, inoltre, dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di una lingua straniera, superando una prova di accertamento le cui modalità verranno stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi attinente alle materie del corso di laurea, svolta sotto il controllo di uno o più relatori, di regola scelti tra i docenti della facoltà, con le modalità stabilite dal competente consiglio di corso di laurea.

Art. 244. — Il consiglio di facoltà, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, definisce, su proposta del competente consiglio di corso di laurea, per ciascun corso di laurea ed indirizzo, i corsi ufficiali (monodisciplinari o integrati) che rappresentano le annualità minime prescritte nel precedente articolo, scegliendo le relative discipline all'interno dell'elenco dei raggruppamenti riportato nel successivo art. 245, utilizzando eventualmente anche la possibilità prevista dal quarto comma del precedente articolo. Le annualità elencate di seguito sono obbligatorie per i relativi corsi di laurea ed eventuali indirizzi:

n. 4 ann. nei raggr.	A021	Analisi matematica
	A012	Geometria
	A030	Fisica matematica
	A041	Analisi numerica e matematica applicata
	A022	Calcolo delle probabilità
	P041	Statistica
n. 4 ann. nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 1 ann. nei raggr.	B011	Fisica generale
	B030	Struttura della materia
n. 1 ann. nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 ann. nel raggr.	A060	Chimica
n. 1 ann. nei raggr.	H150	Estimo
	I270	Ingegneria economico-gestionale
	P012	Economia politica
n. 1 ann. nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
n. 1 ann. nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 1 ann. nel raggr.	I170	Elettronica e tecnologie elettrotecniche
n. 1 ann. nel raggr.	I041	Propulsione aerospaziale
n. 1 ann. nei raggr.	I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione
	I140	Chimica appl., scienze e tecn. dei mat.
n. 1 ann. nei raggr.	I210	Elettronica
	I240	Automatica
n. 2 ann. nel raggr.	I030	Fluidodinamica
n. 1 ann. nel raggr.	I021	Meccanica del volo
n. 1 ann. nel raggr.	I022	Costruzioni e strutture aerospaziali
n. 1 ann. nel raggr.	I023	Impianti e sistemi aerospaziali

Indirizzo: *Spaziale*

n. 1 ann. nel raggr. I030 Fluidodinamica
n. 1 ann. nel raggr. I023 Impianti e sistemi aerospaziali
n. 1 ann. nel raggr. I230 Telecomunicazioni
n. 1 ann. nei raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
I240 Automatica

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE

n. 2 ann. nel raggr. A021 Analisi matematica
n. 1 ann. nel raggr. A012 Geometria
n. 1 ann. nel raggr. A030 Fisica matematica
n. 2 ann. nel raggr. B011 Fisica generale
n. 1 ann. nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 ann. nel raggr. C060 Chimica
n. 1 ann. nel raggr. H150 Estimo
n. 1 ann. nel raggr. H110 Disegno
n. 1 ann. nel raggr. H011 Idraulica
n. 1 ann. nel raggr. H071 Scienza delle costruzioni
n. 1 ann. nel raggr. I140 Chimica applicata, scienze e tecn. dei materiali
n. 1 ann. nel raggr. H072 Tecnica delle costruzioni
n. 1 ann. nel raggr. H060 Geotecnica
n. 1 ann. nel raggr. H012 Costruzioni idrauliche e marittime
n. 1 ann. nel raggr. H030 Strade, ferrovie ed aeroporti
n. 1 ann. nel raggr. H050 Topografia e cartografia
n. 1 ann. nei raggr. H040 Trasporti
H143 Tecnica urbanistica
n. 1 ann. nei raggr. D022 Geologia applicata
H082 Progettazione edilizia
n. 1 ann. nel raggr. I050 Fisica tecnica
n. 1 ann. nel raggr. H081 Architettura tecnica

Indirizzo: *Edile*

n. 1 ann. nel raggr. H120 Storia deLl'architettura
n. 1 ann. nel raggr. H072 Tecnica delle costruzioni
n. 1 ann. nei raggr. H141 Analisi e pianificazione urbanistica
H143 Tecnica urbanistica
n. 1 ann. nei raggr. H081 Architettura tecnica
H082 Progettazione edilizia
H083 Produzione edilizia
H060 Geotecnica

Indirizzo: *Geotecnica*

n. 4 ann. nel raggr. H060 Geotecnica
n. 1 ann. nei raggr. H071 Scienza delle costruzioni
H072 Tecnica delle costruzioni
n. 1 ann. nei raggr. H011 Idraulica
H012 Costruzioni idrauliche e marittime

Indirizzo: *Idraulica*

n. 1 ann. nel raggr. H011 Idraulica
n. 1 ann. nel raggr. H012 Costruzioni idrauliche e marittime
n. 3 ann. nei raggr. H011 Idraulica
H012 Costruzioni idrauliche e marittime
H020 Ingeneria sanitaria ambientale
n. 1 ann. nei raggr. H060 Geotecnica
H072 Tecnica delle costruzioni

Indirizzo: *Strutture*

n. 2 ann. nel raggr. H071 Scienza delle costruzioni
n. 3 ann. nel raggr. H072 Tecnica delle costruzioni
n. 1 ann. nel raggr. H060 Geotecnica

Indirizzo: *Trasporti*

n. 1 ann. nel raggr. P041 Statistica
n. 1 ann. nel raggr. H040 Trasporti
n. 1 ann. nel raggr. H072 Tecnica delle costruzioni
n. 2 ann. nei raggr. H030 Strade, ferrovie ed aeroporti
H040 Trasporti
n. 1 ann. nei raggr. H030 Strade, ferrovie ed aeroporti
A042 Ricerca operativa
H060 Geotecnica

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

n. 2 ann. nel raggr. A021 Analisi matematica
n. 2 ann. nei raggr. A021 Analisi matematica
A022 Calcolo delle probabilità
A041 Analisi numerica e matematica applicata
A012 Geometria
n. 2 ann. nel raggr. B011 Fisica generale
n. 1 ann. nel raggr. C060 Chimica
n. 1 ann. nel raggr. I270 Ingegneria economico-gestionale
n. 1 ann. nei raggr. I050 Fisica tecnica
I070 Meccanica applicata alle macchine
H071 Scienza delle costruzioni
I042 Macchine e sistemi energetici
n. 3 ann. nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 ann. nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1 ann. nel raggr. I220 Campi elettromagnetici
n. 2 ann. nel raggr. I230 Telecomunicazioni
n. 2 ann. nel raggr. I240 Automatica
n. 2 ann. nel raggr. I210 Elettronica
n. 1 ann. nei raggr. I210 Elettronica
I200 Misure elettriche ed elettroniche

Indirizzo: *Calcolatori elettronici*

n. 2 ann. nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

n. 1 ann. nel raggr. I210 Elettronica

Indirizzo: *Controlli automatici*

n. 1 ann. nel raggr. A030 Fisica matematica

n. 1 ann. nel raggr. I240 Automatica

n. 1 ann. nel raggr. I021 Meccanica del volo

Indirizzo: *Microelettronica*

n. 2 ann. nel raggr. I210 Elettronica

n. 1 ann. nel raggr. I220 Campi elettromagnetici

Indirizzo: *Telecomunicazioni*

n. 2 ann. nel raggr. I230 Telecomunicazioni

n. 1 ann. nel raggr. I220 Campi elettromagnetici

Le rimanenti annualità necessarie al raggiungimento delle ventinove annualità prescritte vengono scelte dallo studente nell'ambito degli insegnamenti (sia singoli che raggruppati in distinti orientamenti) indicati dal manifesto annuale degli studi quale piano di studio ufficiale per lo specifico corso di laurea, ovvero sostituiti, fino alla concorrenza massima di due annualità, dai moduli didattici di cui al quarto comma dell'art. 243 del presente statuto.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate.

Il competente consiglio di corso di laurea valuta la congruità del piano proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattici formativi del corso di laurea.

Art. 245. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, indica quali sono gli indirizzi attivati e quali gli orientamenti. Il consiglio di facoltà definisce, inoltre, il piano di studi ufficiale di ciascun corso di laurea, suoi indirizzi e/o orientamenti specificandone gli insegnamenti nel rispetto dei vincoli di cui ai precedenti articoli.

In particolare, il consiglio stabilisce, per ciascun corso di laurea, i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità, scegliendo le relative discipline nei raggruppamenti indicati nel precedente articolo, per quanto riguarda le annualità comuni a tutti i corsi di laurea e comuni ai corsi di laurea afferenti allo stesso settore. In tale sede sono anche definite le annualità caratterizzanti ciascun corso di laurea, ciascun indirizzo, ciascun orientamento. Per quanto riguarda le annualità rimanenti a completamento delle ventinove previste, esse vengono scelte nella stessa occasione, tra quelle elencate nel successivo art. 246.

In tale circostanza, il consiglio di facoltà fissa la frazione temporale competente a ciascuna delle discipline che concorrono alla formazione degli eventuali corsi integrati, unitamente all'utilizzo degli eventuali altri moduli didattici.

Per tutte le annualità deliberate viene indicata la collocazione negli anni di corso ed, eventualmente, nei semestri, nonché gli eventuali relativi vincoli di propedeuticità.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di laurea o in diversi indirizzi non comporta necessariamente identità di programmi, di trattazione o di docente.

Art. 246. — Elenco generale, articolato per raggruppamenti disciplinari degli insegnamenti che possono essere impartiti nella facoltà, a norma degli articoli 5 e 6 della tabella XXIX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 ed inclusi nella tabella *F* allegata alla stessa tabella XXIX.

A011 - *Algebra e logica matematica:*

1) algebra;

2) algebra ed elementi di geometria.

A012 - *Geometria:*

1) geometria;

2) geometria descrittiva;

3) geometria differenziale;

4) geometria e algebra;

5) teoria dei grafi.

A021 - *Analisi matematica:*

1) analisi funzionale;

2) analisi matematica;

3) calcolo delle variazioni;

4) metodi matematici per l'ingegneria;

5) teoria delle funzioni;

6) teoria matematica dei controlli.

A022 - *Calcolo delle probabilità:*

1) calcolo delle probabilità;

2) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;

3) statistica matematica;

4) teoria dei giochi e delle decisioni;

5) teoria dell'affidabilità.

A030 - *Fisica matematica:*

1) calcolo tensoriale e meccanica del continuo;

2) fisica matematica;

3) meccanica analitica;

4) meccanica razionale;

5) meccanica superiore per ingegneri;

6) sistemi dinamici.

A041 - *Analisi numerica e matematica applicata:*

1) analisi numerica;

2) calcolo numerico;

3) calcolo numerico e programmazione numerica;

4) metodi numerici per l'ingegneria;

5) matematica applicata.

A042 - *Ricerca operativa:*

1) algoritmi di ottimizzazione;

2) applicazioni della ricerca operativa;

3) modelli di sistemi di produzione;

4) modelli di sistemi di servizio;

5) modelli logistici;

6) modelli per il supporto alle decisioni;

7) modelli per l'organizzazione e la gestione di sistemi;

8) modelli per la pianificazione territoriale;

9) ottimizzazione;

10) ottimizzazione combinatoria;

11) programmazione matematica;

12) ricerca operativa;

13) simulazione.

B011 - *Fisica generale:*

1) fisica (limitatamente a: ingegneria);

2) fisica superiore;

3) metrologia;

4) ottica elettronica;

5) sperimentazione fisica;

6) strumentazione fisica.

B020 - *Fisica teorica e metodi matematici della fisica:*

1) istituzioni di meccanica quantistica;

2) meccanica statistica.

B030 - *Struttura della materia:*

1) elettronica quantistica;

2) fisica atomica;

3) fisica degli stadi condensati;

4) fisica dei laser;

5) fisica dei plasmi;

6) fisica dei semiconduttori;

7) fisica delle basse temperature;

8) fisica delle superfici;

9) fisica dello stato solido;

10) gas ionizzati;

11) ottica;

12) struttura della materia;

13) superconduttività.

B040 - *Fisica nucleare:*

1) acceleratori di particelle;

2) fisica dei neutroni;

3) fisica dei reattori;

4) fisica nucleare;

5) radioattività;

6) sperimentazione di fisica nucleare.

C031 - *Chimica generale ed inorganica:*

1) chimica nucleare;

2) radiochimica e chimica delle radiazioni;

3) separazione degli isotopi.

C050 - *Chimica organica:*

1) chimica organica.

C060 - *Chimica:*

1) applicazioni di chimica e chimica analitica;

2) chimica (limitatamente a: ingegneria);

3) sperimentazioni di chimica.

C100 - *Chimica delle fermentazioni:*

1) biochimica industriale;

2) microbiologia industriale.

D012 - *Geologia stratigrafica e strutturale:*

1) geologia;

2) geologia degli idrocarburi;

3) litologia e geologia.

D021 - *Geografia fisica - geomorfologia:*

1) geomorfologia applicata.

D022 - *Geologia applicata:*

1) geoingegneria ambientale;

2) geologia applicata;

3) geologia applicata alla difesa del suolo;

4) geologia applicata alla pianificazione territoriale;

5) geologia applicata alle aree sismiche;

6) geomorfologia applicata e stabilità dei versanti;

7) idrogeologia applicata;

8) materiali naturali da costruzione;

9) rilevamento geologico-tecnico.

D042 - *Geofisica applicata:*

1) carotaggi geofisici;

2) geofisica applicata;

3) geofisica di produzione;

4) geofisica marina;

5) geofisica mineraria;

6) geofisica nucleare;

7) prospezioni geofisiche;
8) sismica applicata;
9) sismologia applicata;
10) trattamento dei segnali geofisici.

D043 - *Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione:*
1) fisica dell'atmosfera;
2) meteorologia;
3) navigazione aerea.

E031 - *Biologia generale ed ecologia:*
1) ecologia applicata all'ingegneria;
2) elementi di ecologia.

E052 - *Biologia applicata:*
1) biologia generale.

E060 - *Fisiologia umana:*
1) elementi di fisiologia (limitatamente a: ingegneria);
2) fisiologia umana.

F221 - *Igiene generale ed applicata:*
1) igiene dell'ambiente e del territorio.

G052 - *Industrie agrarie e microbiologia agraria:*
1) tecnologie alimentari.

H011 - *Idraulica:*
1) dinamica della turbolenza;
2) idraulica;
3) idraulica ambientale;
4) idraulica dei mezzi porosi;
5) idraulica fluviale;
6) idraulica numerica;
7) idrodinamica;
8) idroelasticità;
9) meccanica dei fluidi;
10) misure e controlli idraulici;
11) modellistica idraulica.

H012 - *Costruzioni idrauliche e marittime:*
1) acquedotti e fognature;
2) bonifica e irrigazione;
3) bonifiche e sistemazioni idrauliche;
4) costruzioni idrauliche;
5) gestione dei sistemi idraulici;
6) gestione delle risorse idriche;
7) idrologia sotterranea;
8) idrologia tecnica;
9) impianti speciali idraulici;
10) infrastrutture idrauliche;
11) protezione idraulica del territorio;
12) sistemazione dei bacini idrografici;
13) tecnica dei lavori idraulici;
14) costruzioni in mare aperto;
15) costruzioni marittime;
16) idraulica marittima e costiera;
17) idrovie;
18) ingegneria portuale;
19) regime e protezione dei litorali.

H020 - *Ingegneria sanitaria-ambientale:*
1) dinamica degli inquinanti;
2) fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente;
3) gestione degli impianti di ingegneria sanitaria-ambientale;
4) impatto delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale;
5) impianti di trattamento degli effluenti gassosi;
6) impianti di trattamento dei rifiuti solidi;
7) impianti di trattamento delle acque di approvvigionamento;
8) impianti di trattamento delle acque di rifiuto;
9) impianti di trattamento sanitario-ambientale;
10) ingegneria sanitaria-ambientale;
11) tecniche costruttive delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale.

H030 - *Strade, ferrovie ed aeroporti:*
1) costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
2) costruzioni speciali stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
3) gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie;
4) impianti e cantieri viari;
5) infrastrutture aeroportuali;
6) infrastrutture di viabilità e trasporto;
7) infrastrutture ferroviarie;
8) infrastrutture per trasporti speciali;
9) infrastrutture viarie;
10) infrastrutture viarie nelle aree metropolitane;
11) principi di progettazione delle infrastrutture viarie;
12) progetto di strade, ferrovie ed aeroporti;
13) sovrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
14) tecnica dei lavori stradali, ferroviari ed aeroportuali;
15) viabilità rurale.

H040 - *Trasporti:*
1) esercizio dei sistemi di trasporto;
2) pianificazione dei trasporti;
3) progettazione di sistemi di trasporto;
4) sistemi di trazione;
5) sistemi ferroviari;

6) tecnica ed economia dei trasporti;
7) teoria dei sistemi di trasporto;
8) teoria e tecnica della circolazione;
9) terminali e impianti di trasporto;
10) trasporti aerei;
11) trasporti per vie d'acqua;
12) trasporti speciali;
13) trasporti urbani e metropolitani.

H050 - *Topografia e cartografia:*
1) cartografia numerica;
2) cartografia tematica;
3) fotogrammetria;
4) fotogrammetria applicata;
5) fotogrammetria e fotointerpretazione;
6) geodesia;
7) misure geodetiche;
8) telerilevamento;
9) topografia;
10) topografia agraria e forestale;
11) topografia geologica;
12) trattamento delle osservazioni.

H060 - *Geotecnica:*
1) consolidamento dei terreni;
2) costruzioni di materiali sciolti;
3) costruzioni in sotterraneo;
4) dinamica delle terre e delle rocce;
5) fondazioni;
6) geotecnica;
7) geotecnica marina;
8) geotecnica nella difesa del territorio;
9) indagini e controlli geotecnici;
10) meccanica delle rocce;
11) meccanica delle terre;
12) opere di sostegno;
13) principi di geotecnica;
14) stabilità dei pendii.

H071 - *Scienza delle costruzioni:*
1) analisi computazionale delle strutture;
2) calcolo anelastico e a rottura delle strutture;
3) dinamica delle strutture;
4) instabilità delle strutture;
5) meccanica dei materiali e della frattura;
6) meccanica dei solidi;
7) ottimizzazione delle strutture;
8) scienza delle costruzioni;
9) sicurezza strutturale;
10) sperimentazione dei materiali e delle strutture;
11) statica;
12) teoria delle strutture.

H072 - *Tecnica delle costruzioni:*
1) calcolo automatico delle strutture;
2) consolidamento delle costruzioni;
3) costruzione di ponti;
4) costruzioni in acciaio;
5) costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;
6) costruzioni in zona sismica;
7) progetto di strutture;
8) sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;
9) strutture di fondazione;
10) strutture prefabbricate;
11) strutture speciali;
12) tecnica delle costruzioni.

H081 - *Architettura tecnica:*
1) architettura tecnica;
2) architettura tecnica e tipologie edilizie;
3) edilizia industriale;
4) elementi di architettura tecnica;
5) industrializzazione dell'edilizia;
6) progettazione ambientale e servizi tecnologici;
7) progettazione degli elementi costruttivi;
8) progettazione edile assistita;
9) progettazione per l'edilizia industrializzata;
10) recupero e conservazione degli edifici.

H082 - *Progettazione edilizia:*
1) architettura del legno;
2) architettura delle grandi strutture;
3) architettura e composizione architettonica;
4) architettura e urbanistica tecniche;
5) caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
6) documentazione architettonica;
7) elementi di progettazione edile;
8) progettazione dei componenti prefabbricati;
9) progettazione integrale;
10) progetti edili;
11) progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio.

H083 - *Produzione edilizia:*
1) cantieri edili;
2) costruzioni edili;
3) ergotecnica edile;
4) gestione del processo edilizio;
5) impianti tecnici dell'edilizia;
6) organizzazione del cantiere;
7) programmazione e costi per l'edilizia;
8) servizi tecnologici negli edifici;

9) tecnica di cantiere e produttività;

10) tecniche della produzione edilizia;

11) tecniche di produzione e di conservazione dei materiali edili;

12) tecniche edilizie nei Paesi in via di sviluppo;

13) tecniche per il recupero edilizio;

14) tecnologia degli elementi costruttivi.

H100 - *Composizione architettonica:*

1) architettura e composizione architettonica;

2) composizione architettonica.

H110 - *Disegno:*

1) applicazioni di geometria descrittiva;

2) disegno;

3) disegno automatico;

4) disegno civile;

5) disegno edile;

6) metodologie di rilevamento per la conservazione del patrimonio edilizio;

7) rappresentazione della realtà territoriale ed urbana;

8) tecniche della rappresentazione;

9) unificazione e disegno.

H120 - *Storia dell'architettura:*

1) storia dell'architettura;

2) storia dell'architettura e dell'urbanistica;

3) storia dell'arte e storia e stili dell'architettura.

H130 - *Restauro:*

1) conservazione edilizia e tecnologia del restauro;

2) consolidamento e adattamento degli edifici;

3) restauro;

4) restauro tecnico degli edifici;

5) tecnica del restauro;

6) tecnica del restauro urbano.

H141 - *Analisi e pianificazione urbanistica:*

1) elementi di pianificazione territoriale;

2) pianificazione territoriale.

H142 - *Progettazione urbanistica:*

1) composizione urbanistica;

2) urbanistica.

H143 - *Tecnica urbanistica:*

1) difesa e recupero urbanistico dell'ambiente;

2) elementi di tecnica urbanistica;

3) ingegneria del territorio;

4) ingegneria dell'ambiente costruito;

5) innovazioni tecnologiche e trasformazioni territoriali;

6) modelli matematici per l'urbanistica;

7) pianificazione e gestione delle aree metropolitane;

8) tecnica urbanistica;

9) tecniche di analisi urbane e territoriali;

10) tecniche di gestione del territorio;

11) tecniche di valutazione e programmazione urbanistica.

H150 - *Estimo:*

1) economia ed estimo ambientale;

2) economia ed estimo civile;

3) economia ed estimo industriale;

4) estimo;

5) estimo aeronautico;

6) estimo navale.

I011 - *Architettura navale:*

1) architettura navale;

2) architettura navale sperimentale;

3) arte navale;

4) dinamica dei mezzi marini non convenzionali;

5) geometria dei galleggianti;

6) governo della nave;

7) progettazione dei mezzi offshore;

8) progettazione dell'elica;

9) progettazione navale assistita;

10) progetto della nave;

11) progetto di navi a sostentamento idrodinamico;

12) statica della nave;

13) tenuta della nave al mare.

I012 - *Costruzioni navali:*

1) allestimento navale;

2) cantieri navali;

3) costruzioni navali;

4) dinamica delle strutture navali e marine;

5) esercizio della nave;

6) imbarcazioni da diporto;

7) mezzi sottomarini;

8) navi mercantili;

9) navi militari;

10) navi speciali;

11) piattaforme galleggianti e semisommergibili;

12) sicurezza della nave;

13) strutture offshore;

14) tecnologia delle costruzioni navali.

I013 - *Impianti navali:*

1) apparecchiature e strumenti di bordo;

2) condotta automatica degli impianti navali;

3) impianti ausiliari navali;

4) impianti di propulsione navale;

5) impianti di propulsione non convenzionali;
6) impianti nucleari navali;
7) impiantistica dei mezzi offshore;
8) progetto di impianti di propulsione navale;
9) progetto di impianti nucleari navali.

I021 - *Meccanica del volo:*
1) dinamica del volo;
2) dinamica del volo dell'elicottero;
3) dinamica del volo spaziale;
4) meccanica del volo;
5) meccanica del volo dell'elicottero;
6) meccanica del volo spaziale;
7) progetto generale di velivoli;
8) sperimentazione di volo;
9) tecniche di simulazione del volo.

I022 - *Costruzioni e strutture aerospaziali:*
1) aeroelasticità applicata;
2) costruzioni aeronautiche;
3) costruzioni spaziali;
4) progettazione di strutture aerospaziali;
5) progetto di aeromobili;
6) progetto di elicotteri;
7) sperimentazione di strutture aeronautiche;
8) sperimentazione di strutture spaziali;
9) strutture aeronautiche;
10) strutture e materiali aerospaziali;
11) strutture spaziali;
12) tecnologie delle costruzioni aeronatiche;
13) tecnologie delle costruzioni spaziali.

I023 - *Impianti e sistemi aerospaziali:*
1) astrodinamica dei sistemi aerospaziali;
2) impianti aeronautici;
3) impianti aerospaziali;
4) impianti e servomeccanismi aeronautici;
5) impianti e sperimentazione aerospaziale;
6) progetto dei sistemi aerospaziali;
7) servosistemi aerospaziali;
8) sistemi aerospaziali;
9) sistemi aerospaziali di telerilevamento;
10) sistemi di controllo termico aerospaziale;
11) sistemi di guida e navigazione aeronautici e aeromissilistici;
12) sistemi di telemisura aerospaziali;
13) strumentazione aeronautica;
14) strumentazione aerospaziale.

I030 - *Fluidodinamica:*
1) aeroacustica;
2) aerodinamica;
3) aerodinamica degli aeromobili;
4) aerodinamica dei rotori;
5) aerodinamica sperimentale;
6) dinamica dei gas rarefatti;
7) fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica;
8) fluidodinamica;
9) fluidodinamica ambientale;
10) fluidodinamica dei sistemi naturali;
11) fluidodinamica numerica;
12) fluidodinamica sperimentale;
13) gasdinamica;
14) principi di aeroelasticità;
15) termofluidodinamica.

I041 - *Propulsione aerospaziale:*
1) combustione nei sistemi propulsivi;
2) diagnostica dei propulsori;
3) dinamica e controllo dei propulsori;
4) endoreattori;
5) fluidodinamica dei sistemi propulsivi;
6) fluidodinamica delle turbomacchine;
7) impianti propulsivi aeronautici;
8) missilistica;
9) motori per aeromobili;
10) propulsione aerospaziale;
11) propulsori astronautici;
12) sistemi di propulsione missilistica;
13) sperimentazione sui propulsori.

I042 - *Macchine e sistemi energetici:*
1) combustione e gasdinamica delle macchine;
2) conversione dell'energia;
3) dinamica e controllo delle macchine;
4) energetica applicata;
5) fluidodinamica delle macchine;
6) macchine;
7) macchine marine;
8) macchine per impianti frigoriferi e per pompe di calore;
9) modelli delle macchine;
10) motori a combustione interna;
11) motori termici per trazione;
12) oleodinamica e pneumatica;
13) progetto di macchine;
14) sperimentazione sulle macchine;
15) turbomacchine;
16) centrali termiche;

17) collaudo e normativa delle macchine e degli impianti motori;

18) diagnostica degli impianti motori;

19) generatori di vapore;

20) gestione delle macchine e dei sistemi energetici;

21) impianti di potenza per applicazioni spaziali;

22) impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;

23) impiego industriale dell'energia;

24) interazione fra le macchine e l'ambiente;

25) macchine e sistemi energetici speciali;

26) modellistica e simulazione degli impianti motori;

27) sistemi energetici;

28) sistemi propulsivi;

29) tecnologie delle energie rinnovabili.

I050 - *Fisica tecnica:*

1) criogenia;

2) energetica;

3) fisica tecnica;

4) gestione dell'energia;

5) impianti termotecnici;

6) misure e regolazioni termofluidodinamiche;

7) modelli per la termotecnica;

8) proprietà termofisiche dei materiali;

9) tecnica del freddo;

10) termocinetica alle alte temperature;

11) termodinamica applicata;

12) termofluidodinamica applicata;

13) termofluidodinamica dei sistemi naturali;

14) termotecnica;

15) trasmissione del calore;

16) acustica applicata;

17) climatologia dell'ambiente costrutto;

18) energie rinnovabili per uso termico;

19) fisica tecnica ambientale;

20) gestione dei servizi energetici;

21) gestione delle risorse energetiche nel territorio;

22) illuminotecnica;

23) impianti speciali di climatizzazione;

24) impianti tecnici;

25) misure fisico-tecniche e regolazioni;

26) modelli per il controllo ambientale;

27) sistemi energetici integrati;

28) tecnica del controllo ambientale;

29) termofisica dell'edificio.

I060 - *Misure meccaniche e termiche:*

1) Fondamenti della misurazione;

2) metrologia generale meccanica;

3) misure e controlli sui sistemi meccanici;

4) misure e controllo di qualità nella produzione meccanica;

5) misure e strumentazioni industriali;

6) misure meccaniche, termiche e collaudi;

7) misure per la diagnostica e l'affidabilità nei sistemi meccanici;

8) misure termiche e regolazione;

9) norme e procedure di qualificazione meccanica;

10) sensori e trasduttori per misure meccaniche e termiche;

11) sistemi di elaborazione di misure di grandezze aleatorie;

12) sistemi di elaborazione di misure di grandezze dinamiche;

13) sistemi di elaborazione di misure meccaniche e termiche.

I070 - *Meccanica applicata alle macchine:*

1) analisi assistita di sistemi meccanici;

2) automazione a fluido;

3) controllo delle vibrazioni e del rumore;

4) diagnostica dei sistemi meccanici;

5) elementi di meccanica teorica e applicata;

6) meccanica applicata alle macchine;

7) meccanica degli azionamenti;

8) meccanica dei robot;

9) meccanica del veicolo;

10) meccanica delle macchine automatiche;

11) meccanica delle vibrazioni;

12) meccatronica;

13) modellistica e simulazione dei sistemi meccanici;

14) progettazione meccanica funzionale;

15) regolazione e controllo dei sistemi meccanici;

16) sperimentazione sui sistemi meccanici;

17) teoria e tecnica della lubrificazione;

18) tribologia.

I080 - *Progettazione meccanica e costruzione di macchine:*

1) affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche;

2) comportamento meccanico dei materiali;

3) costruzione di azionamenti oleodinamici e pneumatici;

4) costruzione di macchine;

5) costruzione di macchine automatiche e robot;

6) costruzione di macchine motrici;

7) costruzioni meccaniche di precisione;

8) elementi costruttivi delle macchine;

9) garanzia della qualità nella costruzione delle macchine;

10) ottimizzazione delle costruzioni meccaniche;
11) principi e metodologie della progettazione meccanica;
12) progettazione assistita di strutture meccaniche;
13) progettazione dei sistemi meccanici in campo dinamico;
14) progettazione e costruzione di macchine speciali;
15) progettazione meccanica con materiali non convenzionali;
16) tecnica delle costruzioni meccaniche;
17) analisi sperimentale delle tensioni;
18) collaudo delle costruzioni meccaniche;
19) controlli non distruttivi;
20) controllo di qualità;
21) diagnostica strutturale;
22) meccanica dei materiali;
23) meccanica sperimentale;
24) costruzione di autoveicoli;
25) costruzione di macchine agricole;
26) costruzione di macchine movimento terra;
27) costruzione di materiale ferroviario;
28) costruzione e sperimentazione di motori per veicoli terrestri;
29) costruzione e tecnologia del pneumatico e degli antivibranti;
30) costruzioni automobilistiche;
31) dinamica del veicolo;
32) progettazione degli elementi dell'autotelaio;
33) progetto del trattore agricolo;
34) progetto delle carrozzerie;
35) sperimentazione ed affidabilità dell'autoveicolo.

I090 - *Disegno industriale:*
1) disegno assistito dal calcolatore;
2) disegno di impianti e di sistemi industriali;
3) disegno di macchine;
4) disegno tecnico aerospaziale;
5) disegno tecnico industriale;
6) disegno tecnico navale;
7) elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale;
8) fondamenti e metodi della progettazione industriale;
9) grafica computazionale tecnica;
10) metodi di comunicazione tecnica;
11) modellazione geometrica delle macchine;
12) normazione industriale ed ingegnerizzazione.

I100 - *Tecnologie e sistemi di lavorazione:*
1) gestione industriale della qualità;
2) macchine utensili;
3) modelli funzionali per l'industria meccanica;
4) plasticità e lavorazioni per deformazione plastica;
5) processi di produzione robotizzati;
6) produzione assistita da calcolatore;
7) programmazione e controllo della produzione meccanica;
8) sistemi integrati di produzione;
9) studi di fabbricazione;
10) tecnica della saldatura e delle giunzioni;
11) tecnologia meccanica;
12) tecnologie dei materiali non convenzionali;
13) tecnologie della produzione aeronautica;
14) tecnologie generali dei materiali;
15) tecnologie speciali.

I110 - *Impianti industriali meccanici:*
1) ergotecnica;
2) gestione degli impianti industriali;
3) gestione dei progetti di impianto;
4) gestione della produzione industriale;
5) impianti di trasporto;
6) impianti industriali;
7) impianti meccanici;
8) impianti speciali;
9) logistica industriale;
10) progettazione degli impianti industriali;
11) servizi generali di impianto;
12) sicurezza dei sistemi di produzione;
13) sistemi di produzione automatizzati;
14) strumentazione industriale;
15) tecnologie industriali.

I122 - *Impianti nucleari:*
1) dinamica e controllo degli impianti nucleari;
2) energetica e sistemi nucleari;
3) garanzia della qualità e affidabilità nelle tecnologie nucleari;
4) impianti di separazione isotopica;
5) impianti nucleari;
6) ingegneria dei reattori nucleari a fusione;
7) ingegneria del nocciolo;
8) localizzazione dei sistemi energetici;
9) progetti e costruzioni nucleari;
10) protezione e sicurezza degli impianti nucleari;
11) regolazione ed esercizio degli impianti nucleari;
12) sicurezza ed analisi di rischio;
13) tecnologia dei materiali nucleari;
14) tecnologie e applicazioni nucleari;
15) termofluidodinamica negli impianti nucleari;
16) termotecnica del reattore.

1130 - *Metallurgia:*

1) chimica metallurgica;

2) elettrometallurgia;

3) fonderia;

4) impianti metallurgici;

5) interazione metallo-ambiente;

6) materiali metallici;

7) metallurgia;

8) metallurgia dei metalli non ferrosi;

9) metallurgia fisica;

10) metallurgia meccanica;

11) metodologie metallurgiche e metallografiche;

12) scienza dei metalli;

13) siderurgia;

14) tecnologia dei materiali metallici;

15) tecnologie metallurgiche.

1140 - *Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali:*

1) analisi strumentale e controllo dei materiali;

2) chimica applicata;

3) chimica applicata alla tutela dell'ambiente;

4) chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti;

5) chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;

6) corrosione e protezione dei materiali;

7) scienza dei materiali;

8) scienza e tecnologia dei materiali;

9) scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali;

10) scienza e tecnologia dei materiali ceramici;

11) scienza e tecnologia dei materiali compositi;

12) scienza e tecnologia dei materiali elettrici;

13) scienza e tecnologia dei materiali nucleari;

14) scienza e tecnologia dei vetri;

15) tecnologia dei materiali e chimica applicata;

16) chimica macromolecolare per l'ingegneria;

17) ingegneria dei materiali macromolecolari;

18) materiali polimerici;

19) materie plastiche;

20) principi delle applicazioni dei materiali macromolecolari;

21) processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre;

22) proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri;

23) scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica;

24) scienza e tecnologia dei materiali polimerici;

25) struttura dei materiali macromolecolari;

26) tecnologia dei polimeri.

1151 - *Chimica fisica applicata:*

1) chimica delle superfici;

2) chimica fisica applicata;

3) chimica fisica dei materiali elettrici;

4) chimica fisica dei materiali solidi;

5) chimica fisica dei polimeri;

6) chimica fisica dei sistemi dispersi;

7) corrosione e protezione dei materiali metallici;

8) elettrochimica (limitatamente a: ingegneria);

9) elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;

10) processi elettrochimici;

11) teoria della corrosione.

1152 - *Principi di ingegneria chimica:*

1) cinetica chimica applicata;

2) elementi introduttivi di ingegneria chimica;

3) fenomeni di trasporto;

4) fluidodinamica dei sistemi multifase;

5) fondamenti dei processi di separazione;

6) meccanica dei fluidi non newtoniani;

7) meccanismi e cinetica dei processi di combustione;

8) principi di ingegneria biochimica;

9) principi di ingegneria chimica;

10) principi di ingegneria chimica ambientale;

11) proprietà termodinamiche e di trasporto;

12) reattori biochimici;

13) reattori chimici;

14) reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei;

15) termodinamica dell'ingegneria chimica.

1153 - *Impianti chimici:*

1) affidabilità e sicurezza nell'industria di processo;

2) apparecchiature per il trattamento dei solidi;

3) combustione;

4) impianti biochimici;

5) impianti chimici;

6) impianti chimici e processo dell'industria alimentare;

7) impianti chimici nucleari;

8) impianti dell'industria di processo;

9) impianti di trattamento degli effluenti inquinanti;

10) ingegneria chimica ambientale;

11) progettazione di apparecchiature dell'industria chimica;

12) progettazione di reattori chimici;

13) strumentazione e controllo degli impianti chimici;

14) tecnica della sicurezza ambientale;

15) tecnica delle fermentazioni industriali.

I154 - *Teoria dello sviluppo dei processi chimici:*

1) analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica;

2) analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica ambientale;

3) analisi di sicurezza nell'industria di processo;

4) analisi e simulazione dei processi chimici;

5) automazione dei processi chimici;

6) dinamica e controllo dei processi chimici;

7) ottimizzazione dei processi chimici;

8) sperimentazione industriale e impianti pilota;

9) teoria e sviluppo dei processi chimici.

I155 - *Chimica industriale:*

1) catalisi industriale;

2) chimica industriale (limitatamente a: ingegneria);

3) chimica industriale alimentare;

4) chimica industriale organica;

5) fondamenti di chimica industriale;

6) processi biologici industriali;

7) processi di produzione di materiali macromolecolari;

8) processi di separazione;

9) processi di trattamento degli effluenti inquinanti;

10) processi industriali della chimica fine;

11) processi industriali di ossidazione e di combustione;

12) sicurezza e protezione ambientale nei processi chimici;

13) strumentazione industriale chimica;

14) tecnologia del petrolio e petrolchimica;

15) tecnologie chimiche speciali.

I156 - *Ingegneria chimica biotecnologica:*

1) analisi e simulazione dei processi biotecnologici;

2) bioconversioni industriali;

3) bioreattori industriali;

4) impianti biotecnologici;

5) principi di ingegneria biochimica;

6) processi biologici industriali;

7) processi biotecnologici ambientali;

8) processi chimici bioinorganici;

9) tecnica delle fermentazioni industriali;

10) tecnologie biochimiche industriali.

I162 - *Idrocarburi e fluidi endogeni:*

1) impianti petroliferi e sicurezza;

2) ingegneria degli acquiferi;

3) ingegneria dei campi geotermici;

4) ingegneria dei giacimenti di idrocarburi;

5) ingegneria della perforazione e della produzione petrolifera in mare;

6) meccanica dei fluidi nel sottosuolo;

7) misure e controlli nei giacimenti di idrocarburi;

8) produzione e trasporto degli idrocarburi;

9) tecnica dei sondaggi;

10) tecnica della perforazione petrolifera.

I170 - *Elettrotecnica e tecnologie elettriche:*

1) circuiti digitali;

2) circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali;

3) circuiti elettronici di potenza;

4) compatibilità elettromagnetica per l'ingegneria industriale;

5) elettromeccanica dei sistemi continui;

6) elettrotecnica;

7) magnetofluidodinamica applicata;

8) modelli numerici per l'ingegneria elettrica;

9) modellistica elettrica dei materiali;

10) plasmi e fusione termonucleare controllata;

11) principi di ingegneria elettrica;

12) progettazione automatica per l'ingegneria elettrica;

13) progetto automatico dei circuiti;

14) teoria dei circuiti;

15) teoria delle reti elettriche;

16) conversione diretta dell'energia;

17) costruzione di apparecchi elettrici;

18) elettrotermia;

19) ingegneria dei materiali elettrici;

20) materiali per l'ingegneria elettrica;

21) tecnica dei sistemi di isolamento elettrici;

22) tecnica delle alte tensioni;

23) tecnica ed economia dell'energia;

24) tecnologia dei plasmi;

25) tecnologie elettriche;

26) tecnologie elettromeccaniche;

27) tecnologie per la fusione termonucleare.

I180 - *Macchine ed azionamenti elettrici:*

1) applicazioni industriali elettriche;

2) azionamenti elettrici;

3) azionamenti elettrici per l'automazione;

4) azionamenti per trazione elettrica;

5) conversione statica dell'energia elettrica;

6) costruzioni elettromeccaniche;

7) diagnostica di macchine ed azionamenti elettrici;

8) elettronica industriale di potenza;

9) energetica elettrica;

10) macchine elettriche;

11) metodologie di progettazione di macchine elettriche;

12) modellistica dei sistemi elettromeccanici;

13) sensori ed attuatori elettrici;

14) sistemi elettronici di potenza;

15) tecnologie delle macchine elettriche.

I190 - *Sistemi elettrici per l'energia:*

1) affidabilità dei sistemi elettrici;

2) automazione dei sistemi elettrici per l'energia;

3) diagnostica degli impianti elettrici;

4) impianti di produzione dell'energia elettrica;

5) impianti elettrici;

6) impianti elettrici a media e bassa tensione;

7) impianti elettrici ad alta tensione;

8) pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia;

9) sistemi elettrici di bordo;

10) sistemi elettrici industriali;

11) sistemi elettrici per i trasporti;

12) sistemi elettrici per l'energia;

13) sistemi elettronici di potenza negli impianti elettrici;

14) tecnica della sicurezza elettrica;

15) tecnica ed economia dell'energia elettrica.

I200 - *Misure elettriche ed elettroniche:*

1) affidabilità e controllo di qualità;

2) elaborazione di segnali e di informazioni di misura;

3) fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica;

4) misure a iperfrequenze;

5) misure di compatibilità elettromagnetica;

6) misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;

7) misure elettriche;

8) misure elettroniche;

9) misure in alta tensione;

10) misure per l'automazione e la produzione industriale;

11) misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi;

12) misure su sistemi di trasmissione e telemisure;

13) qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura;

14) sensori e trasduttori;

15) strumentazione elettronica di misura.

I210 - *Elettronica:*

1) affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici;

2) architettura dei sistemi integrati;

3) circuiti integrati a microonde;

4) dispositivi elettronici;

5) elaborazione elettronica di segnali e immagini;

6) elettronica applicata;

7) elettronica biomedica;

8) elettronica dei sistemi digitali;

9) elettronica delle microonde;

10) elettronica delle telecomunicazioni;

11) elettronica dello stato solido;

12) elettronica di potenza;

13) elettronica industriale;

14) elettronica quantistica;

15) microelettronica;

16) optoelettronica;

17) progettazione automatica di circuiti e sistemi elettronici;

18) strumentazione e misure elettroniche;

19) tecnologie e materiali per l'elettronica;

20) teoria dei circuiti elettronici.

I220 - *Campi elettromagnetici:*

1) antenne;

2) applicazioni di potenza delle microonde;

3) campi elettromagnetici;

4) compatibilità elettromagnetica;

5) componenti e circuiti ottici;

6) elaborazione ottica dei segnali;

7) interazione bioelettromagnetica;

8) microonde;

9) misure a microonde;

10) ottica e interazioni;

11) progettazione automatica per l'elettromagnetismo;

12) progetto di circuiti a microonde;

13) propagazione;

14) tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar;

15) telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

I230 - *Telecomunicazioni:*

1) algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;

2) comunicazioni elettriche;

3) comunicazioni ottiche;

4) elaborazione e trasmissione delle immagini;

5) elaborazione numerica dei segnali;

6) reti di telecomunicazioni;

7) sistemi a microonde per telecomunicazioni;

8) sistemi di commutazione;

9) sistemi di radiocomunicazione;

10) sistemi di telecomunicazione;

11) sistemi di telerilevamento;

12) telematica;

13) teoria dei fenomeni aleatori;

14) teoria dei segnali;

15) teoria dell'informazione e codici;

16) teoria e tecnica radar;

17) teoria e tecniche del riconoscimento;

18) trasmissione numerica.

I240 - *Automatica:*

1) analisi dei sistemi;
2) automazione industriale;
3) azionamenti ed elettronica industriale;
4) controlli automatici;
5) controllo dei processi;
6) controllo digitale;
7) elementi di automatica;
8) identificazione dei modelli e analisi dei dati;
9) metodi di ottimizzazione nei sistemi di controllo;
10) modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
11) modellistica e gestione delle risorse naturali;
12) modellistica e identificazione;
13) robotica industriale;
14) sistemi adattivi;
15) sistemi di supervisione e controllo esperto;
16) strumentazione e misure per l'automazione;
17) tecnologie dei sistemi di controllo;
18) teoria dei sistemi;
19) teoria del controllo.

I250 - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

1) basi di dati;
2) calcolatori elettronici;
3) fondamenti di informatica;
4) impianti di elaborazione;
5) informatica grafica;
6) informatica industriale;
7) informatica medica;
8) informatica teorica;
9) ingegneria del software;
10) ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
11) intelligenza artificiale;
12) linguaggi e traduttori;
13) reti di calcolatori;
14) reti logiche;
15) robotica;
16) sistemi di elaborazione;
17) sistemi informativi;
18) sistemi operativi;
19) sistemi per la progettazione automatica;
20) teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

I261 - *Bioingegneria elettronica:*

1) automazione e organizzazione sanitaria;
2) bioelettromagnetismo;
3) bioelettronica;
4) bioimmagini;
5) bioingegneria;
6) bioingegneria dei sistemi fisiologici;
7) bioingegneria della riabilitazione e protesi;
8) elaborazione di dati e segnali biomedici;
9) elettronica biomedica;
10) informatica medica;
11) modelli di sistemi biologici;
12) robotica antropomorfa;
13) sistemi intelligenti naturali e artificiali;
14) strumentazione biomedica;
15) tecnologie biomediche.

I262 - *Bioingegneria meccanica:*

1) bioingegneria;
2) biomacchine;
3) biomeccanica;
4) biomeccanica della riabilitazione;
5) costruzioni biomeccaniche;
6) fenomeni di trasporto biologici;
7) fluidodinamica biomedica;
8) impianti ospedalieri;
9) organi artificiali e protesi;
10) robotica biomedica;
11) sistemi di supporto alla vita;
12) strumentazione biomedica;
13) tecnologia dei biomateriali;
14) tecnologie biomediche;
15) termodinamica biomedica.

I263 - *Bioingegneria chimica:*

1) bioingegneria;
2) biomateriali;
3) biosintesi in bioingegneria;
4) chimica fisica biomedica;
5) corrosione e degradazione dei biomateriali;
6) fenomeni di trasporto biomedici;
7) ingegneria chimica degli organi artificiali;
8) materiali macromolecolari per la bioingegneria;
9) scienza delle macromolecole per la bioingegneria;
10) termocinetica biomedica.

I270 - *Ingegneria economico-gestionale:*

1) economia applicata all'ingegneria;
2) economia dei sistemi industriali;
3) economia e gestione dei servizi;
4) economia e gestione dell'innovazione;
5) economia ed organizzazione aziendale;
6) gestione aziendale;
7) gestione dell'informazione aziendale;
8) gestione della qualità;
9) marketing industriale;

10) organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
11) sistemi di analisi finanziaria;
12) sistemi di controllo di gestione;
13) sistemi organizzativi;
14) sistemi tecnologici e organizzazione del lavoro;
15) strategia e sistemi di pianificazione.

L281 - *Storia dell'arte:*
1) storia dell'arte.

N021 - *Diritto commerciale e bancario:*
1) diritto commerciale.

N030 - *Diritto del lavoro:*
1) diritto del lavoro.

N050 - *Diritto amministrativo:*
1) diritto dell'assetto territoriale;
2) diritto e legislazione urbanistica;
3) diritto minerario.

N080 - *Diritto internazionale:*
1) diritto internazionale.

N140 - *Materie giuridiche (ingegneria, architettura, lettere, scuola sup. arch. e bibl.):*
1) disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
2) istituzioni di diritto pubblico e privato;
3) legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
4) legislazione sul lavoro e sull'infortunistica.

P011 - *Analisi economica:*
1) econometria;
2) economia matematica applicata all'ingegneria.

P012 - *Economia politica:*
1) economia politica;
2) istituzioni di economia;
3) microeconomia.

P013 - *Politica economica:*
1) economia degli investimenti;
2) economia del lavoro;
3) economia dell'impresa;
4) economia delle fonti di energia;
5) economia industriale;
6) economia urbana e territoriale;
7) politica economica.

P021 - *Economia aziendale:*
1) analisi dei costi.

P022 - *Economia e tecnica delle aziende industriali:*
1) finanza aziendale.

P041 - *Statistica:*
1) fondamenti di statistica;
2) statistica e calcolo delle probabilità.

P042 - *Statistica economica:*
1) analisi di mercato;
2) statistica aziendale.

Q053 - *Sociologia applicata:*
1) sociologia delle organizzazioni complesse;
2) sociologia industriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 31 ottobre 1991

Il rettore: CILIBERTO

91A5768

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 21 dicembre 1991, n. 30.

Proroga della circolare ministeriale n. 21 del 26 agosto 1991, concernente il regime di importazione di taluni prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi terzi.

Si comunica che, in attesa della nuova raccomandazione CECA di imminente pubblicazione, la circolare n. 21 del 26 agosto 1991, concernente il regime di importazione di taluni prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi terzi, viene prorogata sino a prossima comunicazione.

La circolare n. 21 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1991.

Il Ministro: LATTANZIO

91A5849

CIRCOLARE 21 dicembre 1991, n. 31.

Importazione di concimi minerali o chimici azotati (nomenclatura combinata del sistema armonizzato - N.C.D.S.A. - 31.02 esclusa 31.02.5010 - nitrato di sodio naturale); di concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg (N.C.D.S.A. 31.05) originari della Jugoslavia. Quota di autolimitazione per l'anno 1992.

Si fa riferimento all'importazione della merce di cui all'oggetto per dettare le norme di gestione della quota relativa all'anno 1992, che è stata fissata in tonn. 100.000.

Tale quantità si intende riferita a merce spedita dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1992.

Gli operatori interessati dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione III, il

modulo della dichiarazione d'importazione — reperibile presso le camere di commercio, industria ed artigianato — a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non saranno prese in considerazione domande presentate prima di tale data.

Il modulo della dichiarazione di importazione dovrà essere compilato in ogni sua parte fatta eccezione delle caselle 2 e 6 da barrare unitamente alla nota a fondo pagina perché non più valida.

Al modulo della dichiarazione di importazione dovrà essere allegato, a pena di irricevibilità, copia del contratto di acquisto della merce.

La quota sarà assegnata, sino ad esaurimento, man mano che saranno presentate le richieste. A tal fine fa fede il timbro di arrivo al Ministero del commercio con l'estero e, nei casi di presentazione nello stesso giorno, il numero progressivo d'arrivo.

Le dichiarazioni verranno rilasciate con validità fino al 31 dicembre 1992; tale termine non è prorogabile.

Si richiama l'attenzione sul fatto che sarà prevista, nell'indicazione della quantità e del valore, la clausola «circa» che consente una oscillazione fino al 5%.

Entro trenta giorni dal termine delle operazioni doganali, la ditta importatrice dovrà inviare al Ministero del commercio con l'estero idonea documentazione comprovante l'utilizzo totale o parziale della dichiarazione medesima.

Il Ministro: LATTANZIO

91A5850

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 16 dicembre 1991, n. 144.

Produzione, commercializzazione ed etichettatura dei mangimi composti.

Alle camere di commercio

Agli uffici provinciali industria, commercio ed artigianato

Alle prefetture

Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Presidenza della giunta - Segreteria generale - Servizio di vigilanza enti

Alla regione Trentino-Alto Adige - Ufficio vigilanza delle camere di commercio

Alla regione autonoma della Sardegna - Assessorato dell'industria e del commercio

All'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

All'ASSALZOO

e, per conoscenza:

Al Ministero della sanità - Direzione generale servizi veterinari

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Direzione generale tutela dei prodotti agricoli
Ispettorato centrale repressione frodi

Alla Confindustria

Alla Federalimentare

Alla regione autonoma della Valle d'Aosta - Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti

Alla regione siciliana - Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

Con la direttiva n. 90/44/CEE approvata il 22 gennaio 1990, è stata realizzata l'armonizzazione delle legislazioni dei vari Stati membri della Comunità relativa alla commercializzazione dei mangimi composti (completi e complementari).

In attuazione della direttiva predetta sono state emanate la direttiva della Commissione n. 91/357/CEE che stabilisce le categorie degli ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione dei mangimi composti destinati ad animali diversi da quelli familiari e la decisione della Commissione n. 91/516/CEE che fissa l'elenco delle sostanze non consentite per la fabbricazione dei mangimi composti. Un'altra direttiva anch'essa prevista dalla citata direttiva di base, la cui messa a punto è quasi ultimata, riguarderà un elenco non esauriente dei principali ingredienti normalmente commercializzati ed utilizzati per la produzione e per la preparazione dei mangimi composti. Si tratta di un elenco di «ingredienti (o materie prime)» molto simile a quello dei «mangimi semplici» riportato nell'allegato II, parte *A*, della vigente normativa (legge n. 281/63).

Con l'applicazione di dette direttive le regole di etichettatura dei mangimi subiscono alcune modifiche sostanziali. Contemporaneamente vengono fornite alcune precisazioni che servono a rendere uniforme il modo di presentazione di talune indicazioni già previste e che, attualmente, è affidato all'iniziativa dell'operatore. Per alcune di queste indicazioni le modalità prescritte dalla direttiva comunitaria possono essere adottate fin d'ora.

Si ritiene pertanto opportuno fornire, attraverso questa circolare, alcune informazioni inerenti, appunto, le innovazioni che stanno per essere introdotte, la data prevista è quella del 22 gennaio 1992; onde dar modo agli operatori di predisporre in tal senso sia la produzione sia il sistema di etichettatura.

Mangimi semplici e materie prime o ingredienti.

In primo luogo si ritiene opportuno sottolineare che spesso le norme CEE e di conseguenza quelle nazionali fanno riferimento ora alle «materie prime e ingredienti», ora ai «mangimi semplici». È bene chiarire che la Comunità ha voluto distinguere in questo modo prodotti differenti anche se commercialmente possono presentarsi con la stessa denominazione merceologica.

Questa distinzione risulta chiara leggendo le definizioni dei due termini riportati nelle specifiche direttive comunitarie e nel decreto ministeriale 16 ottobre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1991: sono «materie prime o ingredienti» i prodotti che possono essere messi in circolazione come mangimi semplici, se posseggono i requisiti quali-quantitativi previsti per i mangimi semplici o se possono raggiungere tali requisiti attraverso appropriati tagli o trattamenti.

Appartengono alla categoria degli «ingredienti o materie prime» anche quei prodotti utilizzabili come ingredienti di «mangimi composti» o come «supporto delle premiscele» o «integratori» anche se non sono in possesso di tutti i requisiti per poter essere destinati, nello stato in cui si trovano, all'alimentazione diretta degli animali.

Sono «mangimi semplici» i prodotti che, come già detto, sono, come tali, utilizzabili per l'alimentazione degli animali.

In altri termini le materie prime, o ingredienti per mangimi composti, sono quei prodotti che, se in possesso dei requisiti previsti per essere destinati come tali all'alimentazione del bestiame, possono essere designati subito «mangimi semplici» e possono essere acquistati ed utilizzati direttamente dagli allevatori. In caso contrario, nel rispetto delle norme specifiche riguardanti le sostanze indesiderabili e comunque delle altre prescrizioni riportate nella normativa vigente, tali prodotti, possono essere utilizzati per la preparazione di mangimi semplici, se sottoposti ad idonee miscelazioni o lavorazioni, o per la produzione di mangimi composti e di premiscele presso le aziende autorizzate.

In questo secondo caso il legislatore ha voluto tener conto della possibilità di poter destinare all'alimentazione zootecnica anche quei prodotti che, sottoposti ad idonee lavorazioni o opportunamente miscelati con altri mangimi semplici o con altre materie prime, sono idonei a produrre mangimi composti aventi caratteristiche conformi a quelle stabilite per questa categoria di alimenti.

Indicazione degli ingredienti.

Come per gli animali familiari anche per gli animali da reddito, sarà possibile indicare gli ingredienti oltre che con il loro nome specifico anche per mezzo delle categorie di appartenenza, definite qui di seguito. Dovranno comunque essere indicati con il loro nome specifico e dovranno essere citati nell'ordine di importanza ponderale rispetto alle categorie, gli ingredienti che non appartengono ad alcuna delle categorie previste.

La designazione della categoria, così come riportata nella colonna di sinistra, dovrà essere citata per intero. Per esempio, dovrà essere riportata la categoria «prodotti e sottoprodotti di cereali in grani», anche se in effetti viene utilizzata solo la farina di un cereale e non i relativi sottoprodotti.

CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELLA ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AGLI ANIMALI DIVERSI DA QUELLI FAMILIARI.

Categoria	Definizione
1. Cereali in grani	I grani interi di qualunque tipo di cereale (compreso il grano saraceno) indipendente dalla forma di presentazione da cui non sia stato asportato altro che il tegumento e la pula.
2. Prodotti e sottoprodotti di cereali in grani	I prodotti e i sottoprodotti del frazionamento dei grani di cereali diversi dagli oli comprese nella categoria 15. Tali prodotti e sottoprodotti debbono contenere non più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca.
3. Semi oleosi	I semi e frutti oleosi interi, indipendentemente dalla forma di presentazione, ma da cui non sia stato asportato altro che il tegumento o la buccia.
4. Prodotti e sottoprodotti di semi oleosi	I prodotti e i sottoprodotti del frazionamento dei semi e dei frutti oleosi diversi dagli oli e grassi compresi nella categoria 15. Tali prodotti debbono contenere non più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca, a meno che contengano più del 5% dei grassi greggi sulla sostanza secca o più del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca.
5. Prodotti e sottoprodotti di semi di leguminose	Semi di leguminose interi e loro prodotti e sottoprodotti diversi dai semi oleosi di leguminose compresi nelle categorie 3 e 4. Tali prodotti e sottoprodotti debbono contenere non più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca.
6. Prodotti e sottoprodotti di tuberi e radici	I prodotti e sottoprodotti derivati da tuberi e radici diversi dalla barbabietola da zucchero compresa nella categoria 7. Tali prodotti e sottoprodotti debbono contenere non più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca.
7. Prodotti e sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero	I prodotti e sottoprodotti della barbabietola e della canna da zucchero. Tali prodotti e sottoprodotti debbono contenere non più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca.

Categoria	Definizione
8. Prodotti e sottoprodotti della lavorazione della frutta	I prodotti e sottoprodotti della lavorazione della frutta. Tali prodotti e sottoprodotti debbono contenere non più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca, a meno che contengano più del 5% dei grassi greggi sulla sostanza secca o più del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca.
9. Foraggi essiccati	Parte aerea delle piante foraggere raccolte allo stato verde ed essiccate artificialmente o naturalmente. Tali prodotti debbono contenere non più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca a meno che contengano più del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca.
10. Prodotti cellulosici	Gli ingredienti degli alimenti contenenti più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca come paglie, tegumenti e pula, diversi dai prodotti compresi nelle categorie 4, 8 e 9.
11. Prodotti lattiero-caseari	I prodotti derivati dalla lavorazione del latte diversi dai grassi separati del latte compresi nella categoria 15.
12. Prodotti derivati da animali terrestri	Prodotti derivati dalla trasformazione di scarti di animali terrestri a sangue caldo definiti nell'art. 2 della direttiva del Consiglio 90/667/CEE eccettuato il grasso estratto compreso nella categoria 15 e che sono praticamente esenti da zoccoli, corna, pelle, pelo, setole, contenuto del tratto digerente e penne non idrolizzate, nonché i prodotti contenenti più del 50% di ceneri sulla sostanza secca compresi nella categoria 14.
13. Prodotti di pesci	Pesci e altri animali marini a sangue freddo o parti di essi, compresi i prodotti derivati dalla lavorazione, diversi dall'olio di pesce separato e derivati, compresi nella categoria 15, eccettuati i prodotti contenenti più del 50% di ceneri sulla sostanza secca compresi nella categoria 14.
14. Minerali	Sostanze organiche o inorganiche contenenti più del 50% di ceneri sulla sostanza secca diverse dalle sostanze contenenti più del 5% sulla sostanza secca di ceneri insolubili nell'acido cloridrico.
15. Oli e grassi	Oli e grassi di origine animale o vegetale e loro derivati.
16. Prodotti della panetteria e della produzione di paste alimentari	Scarti ed eccedenze della panetteria e della produzione di paste alimentari.

Per i mangimi per animali familiari l'indicazione degli ingredienti rimarrà obbligatoria solo per i cani ed i gatti e diverrà facoltativa per le altre categorie.

Tale indicazione potrà essere attuata oltre che con il nome specifico degli ingredienti o con il nome delle categorie di appartenenza, riportati in ordine decrescente rispetto alla quantità presente, anche precisando il loro tenore (formula aperta).

Resta naturalmente in vigore per questi mangimi, la possibilità di porre in rilievo, sull'etichetta, la presenza o lo scarso tenore di uno o più ingredienti.

Data di conservazione minima.

L'indicazione della data di conservazione minima ossia «la data fino alla quale un mangime in condizioni di conservazione appropriate, mantiene tutte le sue proprietà specifiche», diverrà obbligatoria. Questa indicazione, che oggi è facoltativa, ma che deve essere fornita quando il mangime composto è stato addizionato con sostanze soggette ad alterazione con il tempo, diverrà comunque obbligatoria per tutti i mangimi composti.

Il modo di indicare questa data, che può essere utilizzato fin d'ora dal momento che gli operatori attualmente sono liberi di individuare la forma ritenuta più appropriata, è identico a quello in applicazione per gli alimenti destinati all'uomo:

«da consumarsi entro...» seguita dalla data (giorno, mese ed anno), per i mangimi molto deperibili dal punto di vista microbiologico, come per esempio quelli molto umidi non sterilizzati o privi di conservanti;

«da consumarsi preferibilmente entro...» seguito dalla data (mese ed anno) per gli altri mangimi.

Quando viene indicato solamente il mese e l'anno si deve intendere che il giorno effettivo di scadenza è l'ultimo del mese citato.

Nel sottolineare che la data di conservazione minima è quella entro la quale il prodotto, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà specifiche, si fa presente che quando viene utilizzata l'espressione «da consumarsi preferibilmente entro...» e la data risulta superata, il mangime, anche se può essere ancora utilizzato, non può più essere commercializzato. Infatti è da presumere che superata la data, il mangime, benché ancora idoneo al consumo, stia per perdere alcune delle sue proprietà specifiche iniziali (tenore in additivi, modificazioni della natura di talune sostanze naturali, ecc.).

Qualora altre disposizioni concernenti i mangimi composti prescrivono di indicare una data di conservazione minima, si dovrà indicarne una sola: quella a scadenza più vicina.

Pertanto, quando il mangime composto contiene vitamine o altri principi attivi per i quali è prevista l'indicazione di una data di durabilità, la data di conservazione minima espressa nei modi ora descritti, sarà l'unica da riportare e dovrà tener conto del componente (ingrediente o additivo) che per primo va incontro ad alterazione con il tempo.

Numero di riferimento della partita e data di fabbricazione.

L'indicazione della data di fabbricazione, che potrà essere fornita a titolo facoltativo, quando verrà riportata in etichetta potrà sostituire quella relativa al numero di riferimento della partita che, in base alle nuove disposizioni, costituirà un'indicazione obbligatoria.

Mentre la direttiva comunitaria non fornisce alcuna precisazione in merito alle modalità da seguire per indicare il numero di riferimento della partita, la stessa direttiva precisa che la data di produzione, quando viene apposta, deve essere indicata con la seguente espressione: «prodotto... (n. di giorni, mesi o anni) prima della data di conservazione minima indicata».

Anche per la data di produzione, attualmente prevista a titolo facoltativo, può fin d'ora essere utilizzato il sistema di etichettatura appena descritto.

È stato accennato che l'indicazione, che diverrà obbligatoria, del numero di riferimento della partita, potrà essere omessa se verrà fornita quella della data di produzione.

Questa possibilità dovrà comunque consentire, in caso di necessità, di poter identificare ugualmente la partita.

Perché questa esigenza possa essere soddisfatta attraverso il sistema della datazione e si possa individuare il prodotto preparato in un determinato giorno lavorativo, appare evidente che la data di conservazione minima dovrà essere espressa indicando il giorno, oltre al mese e l'anno anche se si tratta di un mangime non molto deperibile.

«La partita» che dovrà essere identificabile attraverso un numero o comunque per mezzo di un'indicazione appropriata, è quella «quantità di prodotto costituente un'unità ed avente caratteristiche presunte uniformi» (norme per il prelevamento dei campioni: decreto ministeriale 20 aprile 1978).

Il numero di identificazione della partita è richiesto sia per i mangimi allo stato sfuso che per quelli confezionati, e rappresenta uno strumento di rilevante importanza specialmente per la soluzione di problemi connessi ai controlli.

I sistemi di identificazione in codice (codice a barre o altri analoghi) benché utilizzabili, non consentono l'identificazione immediata della partita da parte degli organi di vigilanza e, pertanto, non potranno essere considerati idonei e comunque tali da poter essere utilizzati al posto del numero espresso in chiaro o dell'indicazione della data di produzione.

Indicazioni analitiche.

Risulterebbe alquanto complesso riportare in questa circolare tutte le variazioni apportate dalla direttiva n. 90/44/CEE per quanto riguarda le indicazioni analitiche. Si ricordano le più importanti che possono essere così evidenziate:

l'umidità dovrà essere dichiarata quando supera il 14% oppure il 7% nei mangimi d'allattamento o contenenti più del 40% di prodotti lattieri, ovvero quando supera il 5% o il 10% nei mangimi minerali rispettivamente non contenenti o contenenti sostanze organiche; negli altri casi l'indicazione dell'umidità potrà essere riportata a titolo facoltativo;

l'indicazione dei titoli in proteina, grassi, cellulosa e ceneri resta obbligatoria per tutti i mangimi composti all'infuori di quelli per animali familiari diversi dai cani e dai gatti per i quali tali indicazioni potranno essere riportate facoltativamente;

per alcuni mangimi complementari destinati agli animali da reddito dovranno essere indicati i contenuti in calcio, fosforo e magnesio se uguali o superiori rispettivamente al 5%, 2% e 0,5%; tali elementi, unitamente al sodio, dovranno essere dichiarati comunque per i mangimi minerali.

Anche le indicazioni dei titoli analitici che potranno essere indicati a titolo facoltativo sono numerose e molto diversificate tra i diversi tipi di mangime.

Queste indicazioni, benché facoltative, se riportate in etichetta dovranno essere trascritte unitamente alle analoghe indicazioni analitiche obbligatorie e la loro corrispondenza ai titoli effettivamente presenti nel mangime verrà controllata come se si trattasse di indicazioni obbligatorie.

Tutte le indicazioni di tipo analitico previste dalla direttiva come pure quelle riguardanti gli additivi, nonché ogni altra indicazione obbligatoria o facoltativa, dovranno essere riportate in una zona «ufficiale» dell'etichetta che sarà opportuno delimitare graficamente con un riquadro perché risultino nettamente separate dalle altre indicazioni che potranno essere riportate sull'etichetta o sulle confezioni, come avviene attualmente, a norma del terzo comma dell'art. 11 della legge n. 281/63.

Quest'ultime indicazioni dovranno riguardare elementi oggettivi o misurabili e non potranno far riferimento alla presenza o al tenore di componenti analitici diversi da quelli esplicitamente consentiti, non dovranno essere tali da indurre in errore l'acquirente attribuendo al mangime effetti e proprietà che non possiede o particolari caratteristiche comuni a tutti i mangimi di quel tipo o vantare proprietà terapeutiche.

Sostanze non consentite.

La Commissione con decisione del 9 settembre 1991, che dovrà essere recepita il 22 gennaio 1992, ha individuato le sostanze non utilizzabili nella produzione dei mangimi composti che vengono di seguito elencate:

1) feci, urine nonché il contenuto separato del tubo digerente ottenuto dallo svuotamento e dall'asportazione del medesimo, a prescindere dal trattamento subito o dalla miscela ottenuta;

2) cuoi e pelli e loro cascami;

3) sementi e altri materiali di moltiplicazione di vegetali, che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fitosanitari in rapporto alla loro destinazione, e relativi sottoprodotti;

4) legno, segatura e altri materiali derivati dal legno, qualora siano stati trattati con prodotti protettivi;

5) residui fangosi di impianti di depurazione delle acque usate.

Si pregano codesti enti di voler dare la massima diffusione alla presente circolare.

Il Ministro: BODRATO

91A5820

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 25 ottobre 1991, n. 326, recante: «Modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari».

Il decreto-legge 25 ottobre 1991, n. 326, recante: «Modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 1991.

91A5853

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Marin.Al.Co. - Marinati alimentari conservati», in Comacchio, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1991 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci dell società cooperativa «Marin.Al.Co. - Marinati alimentari conservati», con sede in Comacchio, frazione di Portogaribaldi (Ferrara), costituita il 22 gennaio 1977 per rogito notaio Brighetti Roberto ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Alceo Ranzato, piazza Matteotti n. 51/A, Codigoro (Ferrara).

91A5797

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 28 novembre 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Ariete 80 a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Formisano in data 14 febbraio 1979, rep. 66, reg. soc. 5868, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Libertas fra postelegrafonici a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Altieri in data 18 marzo 1952, rep. 12076, reg. soc. 519, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Athena a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 20 gennaio 1983, rep. 33240, reg. soc. 8126, tribunale di Latina;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edilia a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 17 marzo 1978, rep. 25080, reg. soc. 5490, tribunale di Latina;

società cooperativa di produzione e lavoro «Oceania a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Alfonsi in data 14 aprile 1982, rep. 13210, reg. soc. 7679, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Globuli rossi a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Millozza in data 27 novembre 1970, rep. 26638, reg. soc. 2753, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Dalia a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 19 novembre 1979, rep. 28576, reg. soc. 6187, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Maga Circe a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 28 marzo 1972, rep. 6836, reg. soc. 3142, tribunale di Latina;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edil coop. Latina - Società cooperativa a responsabilità limitata tra lavoratori dell'edilizia e affini», con sede in Latina, costituita per rogito Farano in data 31 luglio 1977, rep. 5064, reg. soc. 5266, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Albatros a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Farano in data 27 ottobre 1985, rep. 39133, reg. soc. 1063, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Express a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Corbò in data 28 dicembre 1970, rep 90081, reg. soc. 2737, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Antilope a r.l.», con sede in Cisterna (Latina), costituita per rogito Fiore in data 19 settembre 1975, rep. 117324, reg. soc. 4513, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «S.C.A.T. Latina - Società cooperativa ausiliari del traffico - Societa cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Intersimone in data 22 maggio 1974, rep. 111307, reg. soc. 4083, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Marconi a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 16 maggio 1973, rep. 9529, reg. soc. 3643, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «A.S.I. - Stampa e pubblicità Coop. a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Mandato in data 19 luglio 1986, rep. 33865, reg. soc. 11800, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Omnia a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Falessi in data 30 novembre 1982, rep. 6087, reg. soc. 8018, tribunale di Latina;

società cooperativa di produzione e lavoro «Saturno - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Fiore in data 21 marzo 1973, rep. 101770, reg. soc. 3534, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «S.C.A.I. - Soc. coop.va edilizia a responsabilità limitata», con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Russo in data 13 giugno 1975, rep. 13217, reg. soc. 4454, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Profughi e rimpatriati dall'estero a r.l.», con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Pesce in data 4 giugno 1980, rep. 10841, reg. soc. 6503, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Aurora a r.l.», con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Pesce in data 13 gennaio 1978, rep. 104497, reg. soc. 5476, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Villa Italia a r.l.», con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Pesce in data 27 ottobre 1972, rep. 88507, reg. soc. 3403, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Pueblo a r.l.», con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Russo in data 7 aprile 1975, rep. 13033, reg. soc. 4397, tribunale di Latina;

società cooperativa di trasporto «Co.Tra.Ves. s.r.l. - Commissionaria trasporti vesuviani - Società a responsabilità limitata», con sede in Castelforte (Latina), costituita per rogito Lena in data 3 dicembre 1979, rep. 9719, reg. soc. 6255, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Biancaneve a r.l.», con sede in Cisterna (Latina), costituita per rogito Nardacci in data 23 ottobre 1975, rep. 79118, reg. soc. 4546, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Campo dei Fiori a r.l.», con sede in Cisterna (Latina), costituita per rogito Orsini in data 23 maggio 1975, rep. 84081, reg. soc. 4406, tribunale di Latina;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tele-Fondi a r.l.», con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Pierantoni in data 3 novembre 1976, rep. 20839, reg. soc. 4940, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Luciano Romagnoli a r.l.», con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Stipa in data 27 ottobre 1972, rep. 10886, reg. soc. 3416, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Fidi. Com. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Bartolomeo in data 24 marzo 1987, rep. 43684, reg. soc. 12586, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Gli eucalipti» a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Da Macco in data 24 novembre 1972, rep. 71355, reg. soc. 3432, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Gli Oleandri a r.l.», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 16 giugno 1972, rep. 79365, reg. soc. 3246, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Polisportiva Scauri a r.l.», con sede in Minturno (Latina), costituita per rogito La Gioia in data 23 luglio 1986, rep. 7548, reg. soc. 12099, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Iris a r.l.», con sede in Minturno (Latina), costituita per rogito La Gioia in data 8 maggio 1984, rep. 1953, reg. soc. 9167, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Difesa ambiente territorio, musei - Soc coop.va a r.l.», con sede in Roccasecca dei Volsci (Latina), costituita per rogito Falessi in data 23 novembre 1984, rep. 9808, reg. soc. 9911, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Pietro Nenni a r.l.», con sede in Roccasecca dei Volsci (Latina), costituita per rogito Falessi in data 28 dicembre 1984, rep. 9034, reg. soc. 9960, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Sudway - Centro di studi e promozione turistica a responsabilità limitata», con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Mattiangeli in data 22 dicembre 1986, rep. 17029, reg. soc. 14045, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Del lavoratore a r.l.», con sede in Sezze (Latina), costituita per rogito Orsini in data 27 aprile 1973, rep. 55910, reg. soc. 3591, tribunale di Latina;

società cooperativa di produzione e lavoro «Val di Suso a r.l.», con sede in Sezze (Latina), costituita per rogito Alfonsi in data 9 maggio 1979, rep. 7452, reg. soc. 5968, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Circe a r.l.», con sede in Sperlonga (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 19 luglio 1974, rep. 87440, reg. soc. 4153, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Co.Ar.Co. - Consorzio artigiano Cori Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cori (Latina), costituita per rogito La Cava in data 20 giugno 1982, rep. 8449, reg. soc. 7788, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Antenisca a r.l.», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Pisapia in data 11 ottobre 1977, rep. 50001, reg. soc. 5347, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Leano a r.l.», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Mazzarella in data 14 marzo 1979, rep. 45352, reg. soc. 5926, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Garden a r.l.», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Mandato in data 10 maggio 1986, rep. 32063, reg. soc. 11620, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Co.Da.T. - Commissionaria distribuzione tirrena - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Gamberale in data 20 dicembre 1985, rep. 3133, reg. soc. 11146, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Ventotene coop. Tourist a r.l.», con sede in Ventotene (Latina), costituita per rogito Lena in data 30 ottobre 1977, rep. 1463, reg. soc. 5362, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Rose Marie a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 11 aprile 1959, rep. 10863, reg. soc. 662, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Pineto 81 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 1° aprile 1981, rep. 9228, reg. soc. 3296/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Regina Minor - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Pomanti in data 31 marzo 1954, rep. 19120, reg. soc. 1802, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Vetta a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Papa in data 27 novembre 1961, rep. 17088, reg. soc. 2624, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Pizzo del Prete - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Castellini in data 6 maggio 1958, rep. 92250, reg. soc. 993/58, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Edil Murata a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Lombardi coadiutore di Fenoaltea in data 18 aprile 1972, rep. 252335, reg. soc. 1487/72, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Rotta Nord a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 8 maggio 1974, rep. 311536, reg. soc. 2508/74, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Luisa 79 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Grispini in data 8 marzo 1979, rep. 38814, reg. soc. 1364/79, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Katia 1977 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 10 febbraio 1977, rep. 26264, reg. soc. 1028/77, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il Ferroviere d'Italia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 3 aprile 1950, rep. 29183, reg. soc. 1027/50, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Delle Viole a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Brucculeri in data 9 aprile 1969, rep. 5916, reg. soc. 1067/69, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Consorzio edilizio Oicos - Societa cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Laurora in data 28 giugno 1973, rep. 26694, reg. soc. 3454/73, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Artelazio a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gianvincenzo Nola in data 29 ottobre 1982, rep. 3420, reg. soc. 7039/82, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ottimo Consiglio - Soc. coop va di produzione e lavoro», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Mario Fea in data 18 ottobre 1984, rep. 499, reg. soc. 606/84, tribunale di Civitavecchia;

società cooperativa edilizia «La Margherita a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 21 maggio 1987, rep. 58412, reg. soc. 8678/87, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.A.T. - Cooperativa assistenza territoriale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Scardilli in data 31 marzo 1981, rep. 16057, reg. soc. 5018, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Africa 80 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Ungari Trasatti in data 2 aprile 1979, rep. 1196, reg. soc. 1856/79, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Ce.M.M. - Cooperativa cementisti e muratori Montelibretti - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Montelibretti (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 9 aprile 1974, rep. 20924, reg. soc. 2278/74, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lady Roma a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Grassi in data 16 ottobre 1985, rep. 24885, reg. soc. 11141/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Serenitatis Aedes a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 20 dicembre 1955, reg. soc. 180, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società operai varie industrie edili Torpignattara - Cooperativa S.O.V.I.E.T. a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 10 agosto 1944, rep. 51231, reg. soc. 549, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Bonamici a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Ferraiolo coadiutore di M. Tuccari in data 16 settembre 1964, rep. 522103, reg. soc. 3626, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domus aurea 85 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Grassi in data 11 ottobre 1985, rep. 24832, reg. soc. 11142/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Montereale Prima a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 27 gennaio 1965, rep. 25727, reg. soc. 507, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «I Lecci a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Cordasco in data 4 agosto 1986, rep. 8690, reg. soc. 8033/86, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Acacia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Romano in data 4 ottobre 1985, rep. 10018, reg. soc. 3004/86, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Italia 2 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Coppi in data 9 febbraio 1983, rep. 17550, reg. soc. 1042/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Bellavalle a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 24 novembre 1972, rep. 707830, reg. soc. 4718/72, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cicerone a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 10 luglio 1968, rep. 131956, reg. soc. 2012/68, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Torre Angela a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 20 novembre 1972, rep. 212706, reg. soc. 3895/72, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Anagnina a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Tufani in data 26 marzo 1985, rep. 9479, reg. soc. 10804/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Bolini, fra mutilati e grandi invalidi di guerra a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Mammuccari in data 6 agosto 1956, rep. 20972, reg. soc. 769, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Studio di progettazione e ricerche integrate sul territorio - S.P.R.I.T.; Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sbardella in data 1° aprile 1985, rep. 2848, reg. soc. 5922/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Zanzibar a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Tarsia in data 11 maggio 1982, rep. 4231, reg. soc. 4085/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Coopcassa III - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 29 marzo 1979, rep. 257000, reg. soc. 2089/79, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Mode - Tour a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 26 maggio 1976, rep. 819420, reg. soc. 2556/76, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Consorzio cooperlazio a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Fazio in data 9 febbraio 1977, rep. 12256, reg. soc. 1601/77, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lilliput a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 20 giugno 1985, rep. 59858, reg. soc. 7916/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Seconda Pampurio 55, già Costa d'oro a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 7 marzo 1955, rep. 105406, reg. soc. 1089, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Post Certamen a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 13 giugno 1957, rep. 58635, reg. soc. 1442, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S.T.M.E.L.C. - Stazione telefonica manutenzione equipaggiamenti linea cavo a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Brucculeri in data 29 febbraio 1973, rep. 23825, reg. soc. 1550/73, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «G.A.P. - Gruppo acquisti profumieri a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Emiliani Pescitelli in data 3 marzo 1969, rep. 2327, reg. soc. 1015/69, tribunale di Roma;

91A5798

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università «La Sapienza» di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 33517 del 14 agosto 1991 l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Accademia nazionale delle scienze, detta XL, la donazione di una gamma camera e di un elettrocardiografo da sforzo, indicate nell'atto a rogito del dott. De Corato, rep. 38829, racc. 7813, da destinare al completamento delle strutture dell'istituto di clinica medica II e dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica II.

91A5825

Autorizzazione alla seconda Università di Roma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Roma n. 33636 del 30 agosto 1991 l'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma è stata autorizzata ad accettare da parte del Centro ricerche Fiat, con sede in Orbassano, strada Torino n. 50, una donazione consistente in un motore Fiat 138 a ciclo Otto e in un motore Fiat M 720 a ciclo Diesel, del valore di L. 2.000.000 da destinarsi al dipartimento di ingegneria meccanica - cattedra di macchine.

Con decreto del prefetto di Roma n. 33637 del 30 agosto 1991 l'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. F. Pugliese una donazione consistente in una biblioteca composta da 799 volumi di carattere giudiziario del valore di L. 3.000.000 da destinarsi al dipartimento di diritto pubblico.

Con decreto del prefetto di Roma n. 33639 del 30 agosto 1991 l'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma è stata autorizzata ad accettare da parte della Hoechst Italia S.p.a. di Roma una donazione consistente in un elettrocardiografo base pagewriter mod. 4745, del valore di L. 6.515.000 da destinarsi al dipartimento di medicina interna.

91A5826

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante: «Sostituzione del commissario liquidatore delle società Istituto fiduciario lombardo S.p.a., Finequipe S.p.a., Sofinvest S.p.a., Safin S.r.l., Immobiliare Venezia S.r.l., I.F.L. servizi S.p.a., Venezia 1 S.r.l., Mugella S.r.l., Intertekne S.r.l., Imprestekne S.r.l., Fintrust S.r.l., Fid servizi S.r.l., Italimmobili S.p.a., Finloco S.r.l., Consultekne S.r.l., Alinvest S.r.l. e Parfin S.r.l.». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 7 novembre 1991).

Nel titolo del comunicato citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pagina 31, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nonché nel testo medesimo, nell'elenco delle società in liquidazione di cui, con decreto ministeriale 25 ottobre 1991, è stato sostituito il commissario liquidatore, tra le società Consultekne S.r.l. ed Alinvest S.r.l. sono inserite le società *Co.Me.T.A. S.p.a.* e *Sarda Grandi Alberghi S.p.a.*

91A5799

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da *Castello, 11/B*

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITÀS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via *Mercatovecchio*, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria *LE MUSE*
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. *Emanuele*

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 330.000
- semestrale .... L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 60.000
- semestrale .... L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 185.000
- semestrale .... L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 60.000
- semestrale .... L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 185.000
- semestrale .... L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 635.000
- semestrale .... L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200